

## CXXIIIª TORNATA

LUNEDÌ 4 APRILE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Celebrazione del VI centenario dalla morte di Dante » . . . . .	pag. 3659
« Donazione al Regno dei Belgi del ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Ruggero van der Weiden » . . . . .	3660
« Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici al personale delle Regie scuole di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale » . . . . .	3660
« Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, n. 750, relativo a concessione di mutui speciali ai comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertate ed accertabili al 31 dicembre 1920 » . . . . .	3665
« Compimento dell'assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore in Milano » . . . . .	3665
« Sesto censimento generale della popolazione » . . . . .	3666
« Disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato » . . . . .	3668
« Modificazioni alla legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato » . . . . .	3675
« Autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919 » . . . . .	3677
« Costituzione in comune autonomo della frazione Lumezzane San Sebastiano » . . . . .	3682
« Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, che istituisce l'Ente Nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo statuto » . . . . .	3683
« Istituzione in Genova di un Regio istituto commerciale » . . . . .	3698
« Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1271, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione di bacini montani » . . . . .	3699
« Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 85,530.22, allo stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21, per provvedere al saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori all'esercizio 1919-20 » . . . . .	3683
« Approvazione di eccedenze d'impegni e di pagamenti verificatesi sulle assegnazioni di alcuni	

capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1918-19 » . . . . .	pag. 3684
« Aumento del limite di somma dei mandati a disposizione da emettersi dal ministero dell'istruzione pubblica pel pagamento delle retribuzioni per classi aggiunte e supplenze ad insegnanti di scuole medie » . . . . .	3689
« Disposizioni relative alla resa dei conti da parte degli Enti locali delle regioni invase e sgombrate ed alle contabilità delle gestioni per l'assistenza dei profughi e per la riparazione dei danni di guerra nelle terre liberate » . . . . .	3689
« Conversione in legge del decreto 2 settembre 1919, n. 1627, che costituisce un nuovo Ente denominato « Consorzio di credito per le opere pubbliche » . . . . .	3700
« Modificazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti » . . . . .	3700
« Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto, e ad una società da costituirsi la concessione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci » . . . . .	3701
« Per l'acquisto di un palazzo da cedere in uso all'ambasciata di Germania » . . . . .	3701
(discussione di):	
« Istituzione di un ente autonomo per la costruzione ed esercizio del porto fluviale di Piacenza » . . . . .	3691
Oratori:	
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i> . . . . .	3691
ORLANDO . . . . .	3691
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	3691, 3693
ROMANIN JACUR . . . . .	3691, 3692
(Rinvio di discussione di) . . . . .	3668
« Sistemazione degli avventizi della Direzione generale del Fondo per il culto assunti prima della guerra » . . . . .	3689
Oratori:	
BERGAMASCO . . . . .	3689
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i> . . . . .	3689
Interpellanza (Annuncio di) . . . . .	3702
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	3702

(Svolgimento di):

« Del senatore Libertini sull'opera dei diversi governatori succedutisi in Tripolitania e sull'indirizzo che intende seguirsi per dare stabile assetto a quella importante colonia; del senatore Mosca sulle presenti condizioni della Tripolitania e sui provvedimenti che il ministro delle colonie intende prendere per la pacificazione definitiva di quel paese » . . . . . pag. 3650

Oratori:

LIBERTINI . . . . . 3653  
 MOSCA . . . . . 3651  
 ROSSI, *ministro delle colonie* . . . . . 3650

« Dei senatori Ferrero di Cambiano e Di Brazzà relativa alla tutela degli interessi dei portatori italiani delle obbligazioni della Südbahn » . . . . . 3654

Oratori:

BONOMI, *ministro del tesoro* . . . . . 3654  
 FERRERO DI CAMBIANO . . . . . 3655

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* . . . . . 3659

SCIALOJA . . . . . 3656, 3659

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 3660, 3666, 3703

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 3703

AMERO D'ASTE . . . . . 3703

BAVA BECCARIS . . . . . 3704

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* . . . . . 3704

SPIRITO . . . . . 3703

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 3674, 3704

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate, il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e quello degli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni dell'onorevole senatore Mosca al ministro delle colonie: sulle presenti condizioni della Tripolitania e sui provvedimenti che intende prendere per la pacificazione definitiva di quel paese, e dell'onorevole senatore Libertini sull'opera dei diversi governatori succedutisi in Tripolitania e sull'indirizzo che intende seguire per dare stabile assetto a quell'importante colonia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle colonie per rispondere a queste interrogazioni.

ROSSI, *ministro delle Colonie*. Prima di rispondere all'onorevole senatore Mosca risponderò brevemente al senatore Libertini. Egli desidererebbe che io portassi qui un giudizio sull'opera dei vari governatori succedutisi in Tripolitania; ma non può non rendersi conto della difficoltà di un siffatto giudizio, che mi metterebbe nella necessità di fare la storia della Libia dall'occupazione ad oggi.

Solo osservo che, quando leggermente si giudica di uomini e di cose libiche, non si pensa alle difficoltà di vario genere che li circondarono.

Basta riflettere come, a determinare l'ambiente nel quale si è svolta l'opera di governo, abbiano concorso non solo le difficoltà di ordine interno che non poteva non incontrare un governo cristiano nello stabilirsi in un paese musulmano come la Tripolitania, dove neppure la Turchia era mai riuscita ad affermarsi interamente; ma anche le ripercussioni di quanto avviene in tutto il mondo dell'Islam, in Europa e più specialmente in Italia.

La Libia, vivente in pieno Mediterraneo, fra l'Egitto e la Tunisia, non può, per vero, essere considerata come isolata nel continente africano; essa è invece, un paese interamente aperto e sensibilissimo alle correnti che agitano sia il mondo orientale sia quello occidentale.

Può, quindi, pensarsi quale enorme ripercussione abbiano avuto ed abbiano sulla Tripolitania gli eventi della guerra e il profondo mutamento degli spiriti da essa generato. Per cui s'ingannerebbe a partito chi, ritenendo gli avvenimenti della Tripolitania esponenti di fattori puramente locali, volesse giudicare l'opera governativa in base a concetti di ordine strettamente ed esclusivamente coloniale.

Che se a tutto ciò si pensi, e si consideri che il nostro recente possesso nell'Africa mediterranea è stato sorpreso dal turbine della guerra nel periodo della sua prima giovinezza; quando, cioè, il suo organismo politico ed amministrativo era ben lungi dall'aver potuto conseguire stabile assetto, si può avere un'altra riprova delle grandi difficoltà attraverso le quali si è venuta svolgendo l'opera nostra in Tripolitania.

Ma la difficoltà maggiore per un'azione politica efficace consiste in ciò. La Tripolitania da secoli è divisa fra tribù e capi di tendenze e diverse e talora di differente settà religiosa; per cui si può dire che una cruenta lotta tesse in gran parte la sua storia.

Il governo italiano da vario tempo ha tentato di conciliare le varie popolazioni sotto l'egida degli statuti e mediante la convocazione del parlamento le due grandi basi sulle quali sperava e fermamente spera di fondare un indirizzo pacifico e civile: e la Cirenaica ne è prova e testimone. Se in un primò momento vi è stata qualche lentezza nel governo locale della Tripolitania nel seguire tale indirizzo, la responsabilità del ritardo fu anche allora in gran parte di molti capi poco proclivi al nuovo ordinamento; ed ora poi la responsabilità sarebbe interamente loro; poichè nessuno potrebbe più negare in buona fede gli sforzi del governo per attuare la costituzione, per impedire lotte fratricide.

La dimostrazione della poco buona volontà di alcuni capi, del resto, è fornita da un fatto molto semplice: che solo da loro dipendeva la presentazione delle liste elettorali replicata mente richieste dal governo.

Sono in questo momento in Italia alcuni gruppi di cittadini libici e metropolitani che intendono esporre al governo i desideri delle popolazioni. Uno di essi esporrà i desideri di coloro che intervennero nell'ottobre scorso al convegno del Garian. Ma con questo gruppo il Governo non ha finora preso contatto, avendo posto come condizione che fossero restituiti gli ufficiali già catturati da Ramadan Sceteui. Sembra che prossimamente tale liberazione sarà effettuata; e allora il governo non mancherà di ascoltare anche ciò che gli esporrà questa commissione.

Il nostro programma rimane sempre quello tracciato dalla legge fondamentale, sotto la sovranità piena ed intera dell'Italia sulla Libia. Ma, entro questi confini, il governo è disposto, senza alcun preconcetto, ad esaminare liberamente le proposte che gli venissero fatte per la più completa pace delle popolazioni e per facilitare i loro rapporti col governo, anche nell'interesse della rapida valorizzazione del paese.

Certamente, adunque, le condizioni della Tripolitania sono ancora difficili. Ma tutto dà a

sperare che si assesteranno a poco a poco. Purchè però non si passi, come è già avvenuto, dai soverchi entusiasmi ai soverchi scoramenti, purchè cioè si abbia serenità, costanza e continuità d'azione. Non dobbiamo sempre e in tutto diffidare di noi stessi. Non dobbiamo rifiutare di vedere quello che noi, che siamo i più giovani fra tutte le nazioni europee nell'azione coloniale, abbiamo ottenuto in pochi anni in tutte le nostre colonie. Noi possiamo con orgoglio chiamare « la fedelissima » l'Eritrea, così devota a noi che dà liberamente e spontaneamente i suoi figli alla difesa di tutte le nostre altre colonie. Noi possiamo ricordare con soddisfazione la Somalia, pacificamente acquistata e che in pace vive pure in confine con altri territori spesso turbati da dissidii e da lotte. Noi possiamo citare la tranquillità della regione sorella alla Tripolitania, della Cirenaica, che si sta ordinando sotto le liberali istituzioni da noi date e che tra pochi giorni inaugurerà il primo suo Parlamento.

Questi esempi siano fecondo e sicuro augurio per la nobile Tripolitania nostra, che per tanti titoli e tanti motivi dobbiamo tenere a noi fedelmente legata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mosca per dichiarare se è soddisfatto.

MOSCA. Con vero dispiacere non posso dichiararmi del tutto soddisfatto di quanto ha detto il ministro delle colonie, e devo aggiungere, non tanto per quello che egli ha detto, quanto per quello che non ha detto e che mi aspettavo che dicesse. Le difficoltà gravissime, davanti alle quali attualmente ci troviamo in Tripolitania, traggono origine da un fatto anteriore all'amministrazione dell'attuale ministro delle colonie, cioè dalla pace conclusa nel maggio 1919 tra il nostro Governo e le tribù arabe; pace alla quale fece seguito la concessione dello Statuto.

Or allora, mentre noi concedevamo lo Statuto non ottenevamo nulla in cambio, o quasi nulla, poichè i capi locali restavano di fatto indipendenti ed armati. In sostanza la nostra occupazione in Tripolitania fu, dopo la pace quella che era prima, cioè ridotta presso a poco a Tripoli, Homs e Zuara, sicchè quella pace, cotanto celebrata, può essere considerata come la causa prima delle difficoltà presenti.

Naturalmente, dato lo stato di quasi completa

indipendenza dei capi indigeni, indipendenza che arrivava al punto che qualcuno sfidava apertamente la nostra autorità, era naturale che scoppiassero lotte intestine fra le tribù.

L'onorevole ministro ha detto che queste rivalità ci sono state sempre; mi permetta di dirlo, onorevole ministro, negli ultimi trent'anni della dominazione turca nessun capo arabo si sarebbe arrischiato a far guerra ad altro capo arabo se non per mandato del Governo turco, e nei primi anni della nostra occupazione non sarebbe stata colà possibile alcuna guerra intestina, perchè allora ci sapevamo far rispettare; avremo commesso altri errori, ma la nostra sovranità era effettiva. Mentre oggi cosa si è fatto per evitare le lotte intestine fra gli arabi? Il Governo ha detto ai capi: state in pace, ma i capi non l'hanno ascoltato ed hanno seguito a combattere fra di loro liberamente; ci sono stati scontri, qualche volta hanno mandato via insolentemente i nostri rappresentanti presso di loro, e noi seguitavamo a dare buoni consigli e buoni pareri che poco giovavano; perchè con la nostra neutralità si otteneva l'effetto che ognuno dei capi accusava noi di avere favorito l'altro, e tutti erano malcontenti di noi, poichè la psicologia indigena è tale che considera come nemico chi non è alleato.

Ora si capisce che in queste condizioni di cose non si sia potuto applicare lo Statuto; per applicare lo Statuto ci voleva l'esercizio effettivo della nostra sovranità, e questa condizione indispensabile è mancata. Scuso perciò il ministro di non averlo applicato; non posso scusarlo di avere mantenuto in queste condizioni la Tripolitania.

Noi abbiamo lasciato sfuggire qualche buonissima occasione per ristabilire il nostro prestigio: per esempio, e l'ho già ricordato al Senato, il 25 agosto scorso, Ramadan Sceteui che era il più temibile nostro avversario, quello che più apertamente ci aveva sfidato e che aveva osato far prigionieri 150 soldati e 10 ufficiali nostri e li teneva in ostaggio; fece un colpo contro altri capi che gli andò a male, e tutti si aspettavano che noi avessimo occupato subito Misurata; invece non si seppe profittare di questa occasione, e allora i partigiani di Ramadan Sceteui, dopo qualche tempo ripresero coraggio e continuarono nell'atteggiamento ribelle verso di noi.

Il ministro ha accennato a un fatto vero che ha la sua gravità grandissima, ma del fatto si sono accorti al Ministero delle colonie troppo tardi: cioè all'influenza che l'idea pan-arabica esercita in Tripolitania, e io fin dal mio primo discorso in Senato, nel marzo 1920, avevo accennato all'importanza di questo nuovo fattore nella politica tripolina.

Ora dirò come il nazionalismo pan-arabico agisca in Tripolitania.

Guidato dagli agitatori nazionalisti ci è stato di recente un congresso di notabili arabi nel Garian, nel quale essi, fatti arditi dalla nostra passata debolezza, hanno deliberato di mandare una commissione per chiedere l'istituzione di un emiro musulmano. Altra volta si sono limitati a chiedere la rimozione di un governatore, e le apparenze sono state tali che poté sembrare che l'avessero ottenuta.

Ora chiedono l'emiro che dovrebbe esercitare tutti i poteri amministrativi e religiosi.

Ora chi conosce la costituzione dello Stato musulmano, sa che l'esercitare questi poteri equivale all'esercitare la sovranità effettiva in Tripolitania; ed allora che cosa ci staremmo a fare noi?

Aggiungo poi che questa idea dell'emiro è stata ispirata dal principale agitatore nazionalista arabo che si trova in Tripolitania, e che probabilmente l'emiro sarebbe uno strumento in mano del nazionalismo arabo. Non occorre che spieghi al Senato il pericolo, di questo stato di cose. Sotto l'ombra della nostra bandiera si costituirebbe in Tripolitania uno stato nazionalista arabo, e chi conosce le aspirazioni del nazionalismo arabo, che mira alla indipendenza ed all'unità di tutti i popoli che parlano arabo, che abitano l'immensa zona che si stende da Bagdad al Marocco, comprenderà agevolmente quale sia il pericolo al quale accenno.

Dato questo stato di cose, che cosa conviene fare? L'onorevole ministro non ha accennato alla risposta che darà alla Commissione araba quando saranno liberati i nostri prigionieri; ma la risposta dovrebbe essere semplice, vibrata, precisa; dovrebbe dire tutto quello che possiamo concedere e quello che non possiamo. Possiamo concedere ai capi arabi che, nell'interno, la nostra autorità, si eserciti attraverso la loro azione, purchè essi siano gli strumenti fedeli della nostra autorità come erano al tempo

dei turchi. Possiamo anche fare di più: concedere qualche cosa che nello Statuto non c'è e che avrebbe dovuto esservi, e che forse fu omissa appunto perchè le mire dei nazionalisti arabi fin d'allora fecero in maniera che non vi fosse; cioè che i nostri cittadini coloniali possano concorrere alle cariche civili e militari, avendo naturalmente i titoli necessari...

PRESIDENTE. Onorevole Mosca, in condizioni ordinarie io uso la più grande larghezza verso gl'interroganti, ma nelle condizioni attuali devo ricordar loro le disposizioni del regolamento, che limitano il tempo per lo svolgimento delle interrogazioni.

MOSCA. Altri due minuti e basta. Noi possiamo anche promettere ai capi arabi che manterremo quello Statuto che assicura loro una così larga partecipazione nel Governo locale: ma quello che non possiamo mai concedere è che si costituisca uno stato nazionalista arabo, il quale abbia una politica differente o indipendente da quella dell'Italia. Io credo che se si parlerà con questa fermezza, tanto i nazionalisti arabi quanto gli arabi della Tripolitania, che sono molto intelligenti, comprenderanno che questo è tutto quello che l'Italia può concedere e forse l'accetteranno di buon grado. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini per dichiarare se sia o no soddisfatto.

LIBERTINI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro nel ritenere che questa non sia la sede più acconcia per discutere la complessa questione delle nostre colonie, ed io mi riservo di farlo, con una certa ampiezza, allorquando verrà in discussione il relativo bilancio, anche perchè l'esame di questo problema non può nè deve limitarsi alla Tripolitania.

Non è del pari nei miei intendimenti sollevare delle critiche personali od in qualsiasi modo discutere l'opera dei diversi Governatori che si sono succeduti in Tripolitania, come potrebbe ritenersi dalla dizione della mia interrogazione.

Scopo pertanto di questa si è di richiamare l'attenzione del Governo sull'indirizzo della nostra politica coloniale, la quale finora non ci ha dato, purtroppo, frutti soddisfacenti.

Sono stato sempre tra i più costanti e con-

vinti assertori della necessità per il nostro Paese di una espansione coloniale, necessità oltre che di prestigio morale per noi discendenti dal popolo più colonizzatore del mondo, necessità di vita per il collocamento della nostra migliore e più esuberante voce di esportazione, la merce uomo.

E per quanto riguarda la Libia, credo di essere stato uno dei pochi, nell'altro ramo del Parlamento, a prospettare la necessità di occuparla, perchè attorno al nostro Paese, che ha una delle principali sue ragioni di esistere nel mare che tutto lo circonda, non si chiudesse l'ultimo anello di una cerchia di ferro, che avrebbe finito per soffocarlo. Purtroppo però nei risultati non siamo stati molto fortunati, un po' per la nostra inesperienza, molto per i criteri errati adottati.

Ciò dicendo non intendo riferirmi all'opera dell'onorevole ministro Rossi, il quale, oltre ad essere arrivato ultimo nell'amministrazione delle colonie, ha trovato molte cose compromesse al punto da rendergli più difficile ancora l'esplicamento della sua opera per l'assetto della Tripolitania.

Non è del momento richiamare all'attenzione del Senato le poco liete peripezie dell'Eritrea, che finalmente ha potuto trovare, in certo modo, il suo assetto dopo più che un quarto di secolo.

E lo stesso dicasi della Somalia passata del pari attraverso a delle ingrate vicende e che tuttora trovasi in condizione di dover trarre dalla madre patria i mezzi per la sua esistenza.

Nè i mali ed i danni del passato hanno servito a migliorare i nostri criteri nell'indirizzo che si sarebbe dovuto dare all'ultima delle nostre figlie adottive, la Libia, e più particolarmente alla Tripolitania.

Cessato colà ufficialmente, non effettivamente, lo stato di guerra, si è creduto potervi applicare gli stessi sistemi amministrativi di una qualsiasi provincia del Regno. Burocrazia numerosa e pesante, composta in maggior parte di funzionari che si contendevano la residenza di Tripoli per godere l'indennità coloniale e quindi non animati da quella fede e da quello slancio e soprattutto da quel sentimento di lealtà e rettitudine, qualità assolutamente indispensabili nei contatti colle popolazioni indigene composte di gente fiera ed intelligentissima,

alla quale, purtroppo, non abbiamo dato finora di noi che due impressioni addirittura disastrose, cioè di sfruttatori e di deboli. E quest'ultima avvalorata dalle disgraziatissime azioni militari inopportunitamente concepite, poco efficacemente organizzate e finite quasi tutte con conseguenze disastrose, che hanno radicato nell'animo degli arabi la convinzione che l'italiano non è buono a farsi amare nè a farsi temere.

I Governatori sono stati continuamente cambiati, destinando colà ora dei militari ed ora dei funzionari civili, dei quali qualcuno assolutamente inadatto all'altissimo e delicato compito. Si è arrivati al punto di mandare a governare la Tripolitania un prefetto che aveva fatto cattiva prova in una provincia del Regno. Ella, onor. ministro, sa di chi intendo parlare. Ed attorno a questi Governatori uno sciame di funzionari, che ad altro non pensano se non al proprio immediato tornaconto.

Così è venuto man mano declinando il nostro prestigio laggiù e di conseguenza diminuita la fiducia di quelle popolazioni verso di noi, fino al punto da rendere possibile la domanda della istituzione dell'emirato, ciò che significherebbe la fine di ogni nostra autorità e di ogni nostra ingerenza in quella colonia.

Io non voglio più oltre intrattenere il Senato, anche perchè il tempo stringe. Ma mi permetta l'onorevole ministro che, riferendomi a quanto egli ha detto in ordine alle troppo rosee previsioni da lui fatte ed alle speranze da lui nutrite per l'avvenire della Libia, io gli dica che tutto ciò resterà inattuato ed inattuabile coi sistemi finora seguiti. Bisogna dunque cambiar metodo ed indirizzo se si vuole arrivare al risultato che si desidera. Diversamente non potremo che andare di male in peggio, malgrado gli enormi sacrifici che abbiamo fatto e che faremo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per rispondere all'interrogazione degli onorevoli Ferrero di Cambiano e di Brazzà « per sapere se rispondono tuttora a realtà le assicurazioni date dal ministro del tesoro nella sua risposta del 7 giugno 1920 ai senatori Levi e di Cambiano a riguardo dei portatori italiani delle obbligazioni lombardo-venete (Südbahn) e se non vi siano convenzioni o accordi anteriori o posteriori che ledano o minaccino la parità assoluta di tratta-

mento tra i portatori italiani e francesi delle obbligazioni della Südbahn e perchè in tal caso non siano stati invitati o non si vogliano chiamare rappresentanti di portatori italiani nella conferenza annunciata o che si tiene in questi giorni a Roma per la sistemazione delle condizioni della Südbahn ».

BONOMI, *ministro del tesoro*. I senatori Ferrero Di Cambiano e Savorgnan Di Brazzà hanno presentato una interrogazione che racchiude tre domande distinte. Con la prima domanda si chiede se l'attuale ministro del tesoro è in grado di assicurare che può mantenere gli impegni che il ministro del tesoro del tempo, che allora era l'onorevole Schanzer, aveva dati il 7 giugno 1920. Rispondo agli onorevoli interroganti che l'attuale ministro del tesoro può mantenere perfettamente gli impegni e può fare le medesime identiche dichiarazioni del ministro del tesoro che era allora al banco del Governo.

Con la seconda domanda si chiede se vi siano convenzioni o accordi anteriori o posteriori che ledano o minaccino la parità assoluta di trattamento fra i portatori italiani e francesi delle obbligazioni della Südbahn. Ora io posso rispondere agli onorevoli interroganti che non vi è nessun atto nè anteriore nè posteriore che possa ledere quest' perfetta parità di trattamento.

Con la terza domanda si chiede perchè non siano stati invitati o non si vogliano invitare i rappresentanti dei portatori italiani di obbligazioni nella conferenza che si tiene in questi giorni a Roma per la sistemazione delle condizioni della Südbahn. Rispondo agli onorevoli interroganti che alla conferenza che si tiene in questi giorni a Roma fra i rappresentanti del tesoro e quelli delle ferrovie austriache meridionali, si sono invitati ad assistere, ma non a partecipare nè a deliberare, i rappresentanti della società Francese dei portatori di obbligazioni della Südbahn. Occorre tener presente che quando si sono diramati gli inviti a questi rappresentanti dei portatori francesi nessun portatore italiano aveva manifestato il desiderio di essere rappresentato a questa conferenza. Vi era poi un'altra difficoltà e cioè che a quel tempo non esisteva ancora un'associazione dei portatori italiani che potesse dare una rappresentanza giuridica a questo com-

plesso dei portatori. Infine è anche da tener conto, benchè questa sia una ragione che ha debole peso, che i portatori italiani rappresentano una piccola parte dell'ingente complesso delle obbligazioni di cui la grande maggioranza è in mano ai francesi.

Ad ogni modo assicuro gli onorevoli interroganti che nessun speciale pericolo corrono i portatori italiani perchè la loro situazione è perfettamente identica a quella dei portatori francesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero Di Cambiano per dichiarare se è soddisfatto.

FERRERO DI CAMBIANO. Ringrazio l'onorevole Ministro del Tesoro delle sue due categoriche e precise risposte e me ne dichiaro soddisfatto, prendendo atto che oggi vi è perfetta parità di trattamento tra i portatori italiani e quelli francesi delle obbligazioni della Südbahn e che non vi sono convenzioni anteriori o posteriori le quali possano ledere o minacciare questa parità di trattamento. E sta bene per questi due punti. Ma con mio rincrescimento non mi posso dire altrettanto soddisfatto per quello che riguarda il terzo punto della nostra interrogazione. Noi abbiamo chiesto perchè i portatori italiani non siano stati invitati come lo sono stati i portatori francesi delle obbligazioni della Südbahn, sia pure soltanto a presenziare il convegno tenutosi a Roma in questi giorni.

L'onorevole ministro del Tesoro ha detto che non si sono invitati i portatori italiani alla conferenza perchè nessuno dei portatori italiani si era fatto vivo e ne aveva fatta richiesta. Però qui mi consenta l'onorevole ministro una modesta ma legittima osservazione.

Le cose non stanno esattamente così e sicuramente le ignora l'onorevole ministro Bonomi che non reggeva ancora il Ministero del Tesoro.

Appena si seppe dai portatori italiani che si teneva in Roma una conferenza sulle condizioni della Südbahn e che vi erano invitati i portatori francesi di obbligazioni, i nostri portatori italiani si fecero vivi chiedendo di essere trattati alla pari e di essere essi pure chiamati al convegno per tutelarvi i loro interessi che si temevano minacciati di fronte a quelli francesi.

Invece non lo furono e fu loro obiettato che essi non avevano rappresentanza legale, come

l'avevano i portatori francesi rappresentati dalla loro « Association national des porteurs de valeurs mobiliers ». Ma l'obiezione non regge perchè non si trattava di una azione legale, ed era quindi equo ed opportuno che fosse intesa la voce di tutti gli interessi, dei francesi come degli italiani, che non sono poca cosa e che non potevano essere rappresentati da una *Association National* francese e neanche dal governo italiano che di codesti interessi non si è mostrato sino ad oggi molto preoccupato.

Cosicchè noi abbiamo più che mai ragione di insistere che, in convegni ulteriori e nello svolgersi di successive trattative, i portatori italiani siano chiamati a prendervi parte direttamente e sia pure al patto di comprovare la loro effettiva consistenza e la legittimità della loro rappresentanza.

Questo non si può negare. Ed io confido che l'onorevole ministro del tesoro, nel suo delicato senso di equità, lo vorrà riconoscere. Soltanto così i portatori italiani si sentiranno difesi e potranno far valere le loro giuste ragioni.

Mi consenta l'onorevole Ministro di aggiungere che, se io ho fatto questa interrogazione insieme all'onorevole senatore Savorgnan di Brazzà (e posso anche dire insieme all'onorevole senatore Ulderico Levi, il quale mi ha telegrafato che si associava alla mia interrogazione di oggi come già si era associato a quella presentata il 7 giugno 1920), si è perchè si sono fatte pubblicazioni su giornali nostri e su giornali stranieri le quali facevano temere di convenzioni o di trattative che ledessero la parità di trattamento che deve esservi fra i portatori italiani e quelli francesi. Timori che hanno reso anche maggiori l'invito fatto, e che non si comprendeva, ai signori portatori francesi e la negativa apposta agli italiani di presenziare il convegno di Roma. Ma via, ci siamo chiesto, gli interessi di questi signori portatori francesi sono forse superiori a quelli dei portatori italiani? E su che cosa si fonda questa superiorità loro, da che si motiva il loro privilegio?

Si è accennato ad una convenzione Avarna che si sarebbe conclusa a Vienna nel 1913 o 1914, ma di essa convenzione nessuno ne ha esatta notizia e per quanto la si sia ricercata non si è trovata. Nè sappiamo se ne abbia notizia il senatore Schanzer che reggeva il te-

soro quando si sono fatte le ultime trattative che riguardano le obbligazioni della Südbahn. Il fatto è che, esistesse pure questa convenzione e fosse pure stipulata col consenso del governo dal più autorevole degli ambasciatori, non può reggere di fronte ai diritti del Parlamento che non l'ha conosciuta e non l'ha sancita.

C'è qualche cosa di poco chiaro in tutto questo e che punto ci affida e non ci lascia tranquilli sulla difesa da parte del governo degli interessi dei portatori italiani.

Io non voglio fare nessuna insinuazione, ma se il governo, non ha avuto la fortuna di far prevalere i legittimi interessi d'Italia ottenendo di non pagare quei trenta milioni in oro che dovevano alla Südbahn e che potevano e dovevano valere come compensazione di legittime riparazioni a carico di un paese vinto, può ben essere sospettato di non essere il più valido e il più sicuro patrono degli interessi dei portatori italiani. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scialoja.

SCIALOJA. Ho domandato la parola per una dichiarazione, perchè avendo fatto parte della delegazione Italiana a Parigi nel tempo in cui fu redatta la convenzione la quale ha dato luogo alla presente interrogazione, credo utile di dichiarare al Senato quale fu la nostra azione, giacchè, con un metodo che non mi pare molto lodevole, è stato pubblicato nei giornali un estratto di un atto Parlamentare il quale non è ancora stato comunicato al Parlamento, cioè della relazione dell'onorevole Paratore sul bilancio del Tesoro. I giornali ne hanno dato un estratto, attaccando l'azione della delegazione italiana a Parigi relativa ai portatori delle obbligazioni della Südbahn: se questo estratto è autentico io credo necessario di chiarire la verità delle cose, la quale non corrisponde affatto a ciò che in quell'atto è affermato.

Si dice che la nostra delegazione, capitata dall'illustre nostro presidente, e di cui io facevo parte, avrebbe in questa materia subita la pressione del Presidente francese Clemenceau, pressione alla quale invece avevano

vittoriosamente resistito i membri della precedente delegazione.

Le cose stanno così: nel trattato di Versailles al quale collaborò la precedente delegazione, furono inseriti tre articoli che insieme combinati stabilirono che gli Stati vincitori avevano il diritto di confiscare i beni degli stati vinti, dei cittadini, o anche delle società degli Stati stessi, imputando poi il valore di questi beni alla somma delle riparazioni.

Questo nuovo canone di diritto internazionale non ebbe l'approvazione del nostro illustre collega Sonnino, ma finì per prevalere.

Però a questo diritto di confisca fu portata una eccezione; fu dichiarato che sarebbero stati salvati tutti i diritti di pegno e d'ipoteca spettanti agli Stati vincitori ed ai loro cittadini. Questo punto di diritto si è voluto contestare ma a torto poichè, a parer mio, risulta indubbiamente dalla combinazione delle disposizioni degli articoli 249 B, 201 e 202 del trattato di Saint Germain, corrispondenti perfettamente agli art. 297 bis 253 e 252 del trattato di Versailles.

Si è detto che il diritto di confisca è regolato dall'articolo 249 B, (citerò solo gli articoli del trattato di Saint Germain che è applicabile al caso nostro), mentre l'art. 302, che salva i diritti di pegno e di ipoteca degli Stati vincitori, è precedente al 249 B. Ora l'art. 202 è così concepito: le precedenti disposizioni non pregiudicheranno in alcun modo i pegni e le ipoteche costituite legalmente a favore delle potenze alleate ed associate o dei loro sudditi. Si diceva pertanto: se l'art. 202 si riferisce soltanto alle precedenti disposizioni non può riferirsi all'art. 249 che è susseguente. Quest'argomento, che sarebbe invincibile se fosse fondato, non è fondato; per due ragioni. Perchè nell'art. 249 il diritto di confisca si fa precedere da questa formula « salvo disposizioni contrarie che possono risultare da questo trattamento ». Dunque si fa eccezione per tutte le disposizioni contrarie dovunque collocate in questo trattato. Ma c'è di più, e quest'argomento tronca ogni dubbio: nell'art. 201 che precede l'art. 202 si richiama il diritto di confisca con le seguenti parole: « le precedenti disposizioni non pregiudicheranno il diritto di ciascuna delle potenze alleate od associate di disporre degli averi o proprietà del nemico

che si troveranno sotto la loro giurisdizione all'entrata in vigore del presente trattato ».

Dunque il diritto di confisca essendo stabilito anche dall'articolo 201 si trova in un articolo precedente, il 202, onde, combinando i tre articoli insieme, parve a me, e a tutti coloro che studiarono la questione, che non si potesse mettere in dubbio che il diritto di pegno e d'ipoteca appartenente agli Stati vincitori o ai loro cittadini non potesse essere offeso dal diritto di confisca.

Ciò posto, che cosa rimaneva da accertare per conoscere la validità degli argomenti messi innanzi dai portatori delle obbligazioni della Società? Rimaneva da accertare soltanto se essi avessero o no un diritto di pegno o di ipoteca sopra la somma annuale dovuta dal Governo italiano per il riscatto delle Lombardo-Venete.

Durante il periodo in cui l'Italia era rappresentata dalla delegazione precedente, effettivamente il Presidente Clemenceau fece proposta di introdurre nel trattato di Saint Germain, che allora si veniva elaborando, un articolo speciale tendente a sottrarre al diritto di confisca per parte dell'Italia le annualità di riscatto delle Lombardo-Venete. A ciò si opposero i nostri delegati, molto giustamente, e vinsero questo punto perchè il Presidente del Consiglio inglese Lloyd George dichiarò che questa aggiunta era perfettamente inutile, se veramente esisteva un diritto di pegno o di ipoteca, perchè la salvezza per tale diritto si trovava negli articoli del trattato che ho citato. Se poi non esisteva questo diritto sarebbe stato ingiusto di sottrarre questa somma alla norma generale che governava tutti i rapporti tra vinti e vincitori. Non se ne parlò più, ma rimase in piedi la questione se i portatori di obbligazioni avessero o no questo pegno e questa ipoteca. Nella nostra delegazione ci eravamo divisi le attribuzioni secondo le competenze e il nostro presidente aveva confidato la parte economica ai delegati Crespi, Marconi, Maggiorino Ferraris e Volpi.

E fu l'onorevole Crespi, che mi duole di non veder qui presente, perchè avrebbe potuto parlare meglio di me, il quale, con l'aiuto del Volpi, mise insieme uno schema di contratto, per cui si riconosceva ai portatori delle obbligazioni della Südbahn il diritto sopra la inden-

nità italiana. Quando questo progetto era stato formulato il nostro Presidente onorevole Tittoni m'invitò ad esaminare questo contratto: io non feci dunque il contratto e lo dico, non a scampo di responsabilità, ma per la verità storica e perchè si dice che l'ho fatto io. Del resto, lo avrei anche fatto.

Il nostro presidente m'incaricò di guardare la cosa dal punto di vista giuridico e fu allora che io studiai il punto della interpretazione dei trattati, il cui risultato ho esposto testè e poi volli indagare se esistesse o meno il diritto di pegno e di ipoteca di cui si trattava. E trovai che veramente, quantunque da mesi si discutesse di ciò, mancavano tutti i documenti che potevano illuminare la questione.

Intervenne a questo punto l'onorevole Maggiorino Ferraris, a cui il nostro presidente aveva affidato il riesame di tutta la questione della Südbahn nella quale si parlava anche di riscatto e di altre cose. Con Maggiorino Ferraris, dopo non lievi stenti, ottenemmo che l'Amministrazione italiana ci mandasse finalmente le carte relative; e dalle carte relative risultò prima di tutto che la indennità o annualità del riscatto era stata stabilita in base ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti del 1876, quando fu fatto il trattato di Basilea che regola la materia del riscatto.

Gli obbligazionisti, avevano in generale diritto di garanzia su tutto il patrimonio della Società ferroviaria. Quando la proprietà delle linee Lombardo-Venete si convertì nel credito dell'annualità italiana, la garanzia degli obbligazionisti, che non poteva più aver luogo sulla linea italiana, si riportò sopra l'annualità e nei libri ferroviari austriaci (perchè l'Austria ha speciali libri catastali per le ferrovie) fu iscritto il pegno (chè in Austria si chiama così anche l'ipoteca), dei portatori di obbligazioni sopra l'annualità italiana. Questo fatto fu reso noto all'Amministrazione italiana, la quale com'è naturale non trovò nulla da dire in contrario.

Questo era il primo punto: potevamo dire che in forza di ciò i portatori delle obbligazioni della Südbahn avevano quel diritto di pegno a cui alludeva l'art. 202 del Trattato di S. Germano? Lascio a voi la risposta.

Ma c'era di più: nel 1913, andando molto

male gli affari della Südbahn, si era iniziata una trattativa tra la Südbahn e i portatori di obbligazioni, per ridurre l'interesse delle obbligazioni stesse.

Annoio un poco il Senato con particolari tecnici (*voci*: no! no!), ma è bene che il pubblico sia informato di queste cose sulle quali sono state diffuse idee falsissime. Si era fatto il piano di dividere i portatori di obbligazioni in due categorie: una categoria ammetteva la riduzione dell'interesse dal cinque al tre per cento ma richiedeva che il pegno sulle annualità italiane (che era il pegno più efficace, perchè il pegno sulle linee ferroviarie aveva un valore molto astratto) fosse dato esclusivamente a questo gruppo che ammetteva la riduzione dell'interesse piuttosto che all'altro gruppo che manteneva il cinque per cento, e che aveva la garanzia sulle linee ferroviarie. Nel 1913 la cosa non maturò ma ne fu informato il Governo italiano, il quale, con due dichiarazioni una del ministro Tedesco, e una del ministro Rubini, disse che non aveva nulla in contrario perchè la garanzia fosse a favore di tutti i portatori o di una sola parte di essi trattandosi di cosa che non riguardava il debitore. Come vedete, il Governo fu informatissimo della cosa e non trovò nulla da replicare a questo concentramento del pegno a favore di una serie di obbligazionisti. Con ciò però ammetteva che il pegno esistesse già a favore di tutti perchè altrimenti non sarebbe stato indifferente alla concentrazione a favore di alcuni. La cosa non si maturò perchè sopravvenne la guerra e fu nel 1915 che a Vienna si perfezionò il contratto fra i portatori di obbligazioni e la Südbahn.

Questo contratto si può molto dubitare che abbia valore per noi, perchè abbiamo disconosciuto tutti i contratti fatti durante la guerra, tuttavia la cosa è abbastanza indifferente perchè il punto essenziale è la garanzia sopra l'annualità italiana a favore dei portatori delle obbligazioni che esisteva prima del contratto del 1915. Questa deliberazione ci dovette persuadere che una resistenza generica non si poteva fare; rimaneva solo qualche dubbio appunto perchè non avevamo tutti gli atti austriaci circa la perfezione di questi pegni.

Fu per ciò che consigliai, per maggiore nostra cautela, d'inserire nel contratto, che era

stato già preparato, una clausola che dicesse che noi ammettevamo di seguitare a pagare l'annualità a favore dei portatori di obbligazioni che avessero effettivamente il pegno; ed infatti nel contratto che ho recentemente esaminato si trova questa frase: « correspondant aux émissions d'obligations ayant actuellement un gage spécial sur ces semestralités ».

Quindi se il pegno c'è il Governo è tenuto a pagare, ma è tenuto a pagare, più che per questa convenzione, per il trattato di Saint Germain; se il pegno non c'è vuol dire che non si pagherà. Questa clausola che fu aggiunta per mio suggerimento, era l'unica cautela possibile dato lo stato delle cose. Ecco la genuina storia, in cui mi pare che tanto la prima delegazione, quando la seconda non possono avere incontrato nessuna responsabilità nè meritata l'accusa di avere negletto gli interessi italiani. I trattati sono quali sono; del resto, se dovessi dire il mio parere, a me sembra anche molto equo che quel diritto eccezionale di confisca, dovesse nuocere agli Stati vinti ed ai cittadini degli Stati vinti, ma che non dovesse nuocere ai cittadini degli Stati alleati, perchè ciò sarebbe stato il non *plus ultra* dell'ingiustizia.

Però fin d'allora io dissi: intendiamoci, se si riconosce il diritto dei portatori francesi che erano quelli che si facevano valere, non è perchè siano francesi piuttosto che inglesi o di altro Stato alleato, ma perchè sono cittadini di di uno Stato alleato, ma allora molto maggior diritto avranno i cittadini italiani, ai quali è evidente che non può essere riservato un trattamento peggiore di quello che si fa ai portatori francesi.

Pertanto il nostro collega, Ferrero di Cambiano, può esigere che ai cittadini italiani sia fatta completa parità di trattamento, per quanto riguarda questa annualità, coi cittadini francesi e cogli altri cittadini di Stati alleati.

Io spero che questa semplice mia dichiarazione e questa narrazione fedelmente storica valgano a togliere di mezzo preconcetti e giudizi errati e dissipare definitivamente le false voci che si sono fatte correre intorno a queste trattative (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del consiglio, ministro dell'interno*. Mi credo in dovere strettissimo di fare una dichiarazione, che non tocca per nulla gli argomenti detti dall'on. senatore Scialoja, per quanto riguarda l'opera delle delegazioni; ma devo constatare che la questione di diritto è qui stata esposta dal senatore Scialoja come sua opinione personale, che non vincola per niente il governo, il quale si ritiene in piena libertà di sostenere quella tesi che possa giovare alla finanza italiana. (*Benissimo*).

Io ci tengo che si constati che non è il governo che aderisce a quest'ordine di ragionamenti: si tratta solo di un'opinione personale, rispettabile quanto mai, ma personale del senatore Scialoja. (*Benissimo*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho dichiarato che intorno all'esistenza effettiva del pegno ho fatto inserire precisamente questa frase, perchè, per tutti i dubbi che ci possono essere ancora, sia completamente salva l'azione del Governo italiano.

PRESIDENTE. Essendo così esaurito il tempo che il regolamento consente alle interrogazioni, passeremo alla trattazione dell'ordine del giorno.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Celebrazione del VI centenario della morte di Dante » (N. 315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Celebrazione del VI centenario della morte di Dante ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1920-21 è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 1,250,000 da effettuarsi mediante decreto del Ministero del tesoro, per spese in occasione del sesto centenario dalla morte di Dante, elencate nella tabella annessa alla presente legge.

#### TABELLA

1. — Adornamento della tomba di Dante in Ravenna . . . L.	270,000
2. — Sistemazione del recinto di Braccioforte, in Ravenna. . .	70,000
3. — Assetto del Museo medievale in Ravenna . . . . .	75,000
4. — Contributo al Comitato cattolico di Ravenna per i lavori della Cappella Polentana in San Francesco . . . . .	35,000
5. Contributo al comune di Ravenna per il restauro e la sistemazione della Sala Classense, e per le salette dei cimeli danteschi . . . . .	50,000
6. — Per restauri di edifici attinenti a Dante o al tempo di Dante in Toscana . . . . .	380,000
7. — Per restauri di edifici attinenti a Dante o al tempo di Dante in altri luoghi d'Italia . . . . .	135,000
8. — Sistemazione della biblioteca dantesca nella Casa di Dante, al Palazzetto degli Anguillara in Roma . . . . .	70,000
9. — Per sussidi a pubblicazioni, conferenze e letture dantesche. . . . .	165,000
	L. 1,250,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Donazione al Regno dei Belgi del ritratto di Lorenzo Fraimond opera di Ruggero Van Der Weyden » (N. 316).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Donazione al Regno dei Belgi del ritratto di Lorenzo Fraimond opera di Ruggero Van Der Weyden ».

Prego l'onorevole segretario, senatore Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a donare al Regno dei Belgi il ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Roger van der Weyden, ora appartenente alla R. Galleria dell'Accademia di Venezia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Della Noce a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

DELLA NOCE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1917, n. 1027 concernente l'indennità mensile da corrisondersi alle famiglie dei cittadini italiani arruolati negli equipaggi di navi mercantili fatti prigionieri dal nemico ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Della Noce della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici al personale delle Regie Scuole Medie di Commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale » (N. 328).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, numero 1323 concernente miglioramenti economici al personale delle Regie Scuole Medie di Commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 238).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto, n. 1323, in data 8 luglio 1919, contenente disposizioni per i miglioramenti economici a favore del personale delle Regie scuole di commercio di secondo e terzo grado.

(Approvato).

#### Art. 2.

Agli effetti degli aumenti periodici, di cui alla tabella A annessa alla presente legge, sono computati utili gli anni di servizio prestati dagli insegnanti:

a) come titolari (ordinari, straordinari, o in soprannumero), compreso il periodo di prova, nelle scuole medie, regie o pareggiate;

b) come assistenti nelle Regie Università e negli Istituti governativi di istruzione superiore;

c) come insegnanti di ruolo di Scuole medie commerciali che furono in seguito regificate;

d) come impiegati con funzioni direttive, ispettive o amministrative presso qualunque Amministrazione dello Stato, purchè la nomina sia avvenuta per decreto Reale.

Eguale trattamento sarà fatto al personale di segreteria, così amministrativo che d'ordine, per i quali gli aumenti decorreranno dalla prima nomina, in qualunque amministrazione dello Stato, al grado attuale od equipollente a quello attualmente coperto presso la scuola.

La spesa necessaria per il pagamento degli aumenti periodici è a carico del Ministero dell'industria e commercio in aggiunta al contributo ordinario annuale dovuto dal Ministero alla scuola stessa.

(Approvato).

### Art. 3.

Nelle Regie scuole di commercio ad orario ridotto gli stipendi e gli assegni del personale stabilito dalle piante organiche vigenti alla data del presente decreto saranno aumentati dell'80 per cento.

(Approvato).

### Art. 4.

Gli aumenti fissati alla tabella *A* annessa alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° maggio 1919.

Per gli aumenti periodici fissati nella stessa tabella valgono per il personale attualmente in servizio le norme di cui al precedente articolo 2.

Gli assegni fissati dalla tabella *B* annessa alla presente legge si applicheranno a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1919-20.

Gli aumenti di stipendio, derivanti dalla presente legge saranno corrisposti per il primo anno fino alla concorrenza di lire duemila. La differenza in più verrà corrisposta con successivi aumenti annuali non superiori a lire mille ciascuno.

(Approvato).

### Art. 5.

Alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto 8 luglio 1919, n. 1323, sono sostituite le seguenti:

TABELLA A.

Stipend	Direttori		Professori		Segretari economi	Segretari applicati	Bidelli e uscieri
	Regi Istituti	Regie Scuole	Regi Istituti	Regie Scuole			
Iniziale . . . . .	8,000	7,500	6,000	5,500	4,000	3,000	2,400
Dopo il 4° anno di servizio . . . . .	8,800	8,300	6,800	6,300	4,500	3,400	2,700
» 1° 8° » . . . . .	9,600	9,100	7,600	7,100	5,000	3,800	3,000
» il 12° » . . . . .	10,400	9,900	8,400	7,900	5,500	4,200	3,300
» il 16° » . . . . .	11,200	10,700	9,200	8,700	6,000	4,600	3,600
» il 21° » . . . . .	11,900	11,400	9,900	9,400	6,400	4,900	3,800
» il 26° » . . . . .	12,600	12,100	10,600	10,000	6,800	5,200	4,000
» il 30° anno (per merito) . . . . .	13,330	12,800	11,300	10,800	7,300	5,600	4,300

TABELLA B.

INCARICHI	prime ore	le altre ore
Nei R. Istituti di materie tecniche e di coltura . . . . .	570	300
Nei R. Istituti di materie grafiche (calligrafia, dattilografia e steno-grafia) . . . . .	500	240
Nelle R. Scuole di materie tecniche e di coltura . . . . .	525	270
Nelle R. Scuole di materie grafiche (calligrafia, dattilografia o disegno) . . . . .	500	210

(Approvato).

## Art. 6.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, mediante decreto Reale, alla importazione sul bilancio passivo del Ministero della industria e del commercio delle ulteriori somme, in aggiunta a quelle indicate nell'art. 7 del decreto 8 luglio 1919, n. 1323, necessarie a far fronte agli aumenti portati dalle precedenti disposizioni.

(Approvato).

## ALLEGATO.

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

## RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1907, n. 414, e 14 luglio 1912, n. 854;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Gli stipendi del personale titolare delle Regie scuole di commercio di secondo e di terzo grado, istituite e classificate in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, sono stabiliti

in conformità della tabella A annessa al presente decreto.

Durante il periodo di esperimento il personale percepisce l'intero stipendio. Il primo quinquennio si computa dal giorno in cui fu conseguita la stabilità.

## Art. 2.

Ogni insegnante titolare è tenuto a prestare l'opera sua per il numero di ore richieste dal programma del suo insegnamento anche in classi aggiunte o in corsi serali fino ad un massimo di ore 24 settimanali. Quando però il numero di ore richieste supera il limite normale di 15 ore settimanali, le ore in più saranno compensate in conformità del secondo comma dell'articolo seguente.

## Art. 3.

Gli insegnanti incaricati delle Regie scuole di commercio, di cui all'art. 1, sono retribuiti con assegno annuo in base alle ore settimanali d'insegnamento nella misura di cui alla tabella B, annessa al presente decreto.

I compensi agli insegnanti titolari per le ore d'insegnamento eccedente il limite normale di 15 ore settimanali, di cui all'art. 2, sono stabiliti nella stessa misura.

Il compenso maggiore per la prima ora indicata nella tabella B non viene tuttavia accordato al personale che abbia altri uffici retribuiti nella scuola.

## Art. 4.

Nelle Regie scuole di commercio a orario ridotto, istituite o classificate in applicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, gli stipendi del presente decreto saranno aumentati del 50 per cento.

## Art. 5.

Negli aumenti risultanti dall'applicazione del presente decreto sono assorbiti gli assegni stabiliti dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Il personale che si trova già provvisto di uno stipendio superiore a quello normale stabilito dalla tabella A, annessa al presente decreto, conserva la differenza come assegno personale.

## Art. 6.

Alla vigilanza sulle scuole di commercio, il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro provvede mediante ispezioni da affidare a direttori e insegnanti di scuole di grado superiore a quello da ispezionare o a funzionari o anche ad estranei di riconosciuta competenza tecnica e didattica.

## Art. 7.

Per l'applicazione del presente decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro sarà iscritto per l'esercizio 1918-19 un maggiore stanziamento di lire 42,000 e per gli esercizi 1919-20 e seguenti un maggiore stanziamento annuo di lire 250,000.

Su tale stanziamento il Ministero concederà alle singole scuole gli aumenti di contributi necessari per far fronte alle maggiori spese del personale, entro il limite massimo di due terzi della spesa annua complessiva necessaria per il mantenimento di ogni scuola, giusta l'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## Art. 8.

Gli stipendi fissati nella tabella A annessa al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° maggio 1919.

Agli effetti degli aumenti quinquennali, indicati nella stessa tabella A, sono computati utili gli anni di servizio prestati posteriormente all'applicazione, per ogni singola scuola, della legge 14 luglio 1912, n. 854.

Gli assegni fissati nella tabella B, annessa al presente decreto, si applicheranno a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1919-20.

## Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

NITTI

FERRARIS

SCHANZER.

V. - *Il Guardasigilli*  
MORTARA.

TABELLA A

Stipendi del personale dei Regi Istituti commerciali (Scuole di commercio di terzo grado)  
delle Regie Scuole commerciali (Scuole di Commercio di secondo grado).

PERSONALE	Aumenti quinquennali		Stipendio iniziale	Stipendio massimo
	Numero	Ammontare		
Direttori di Regi Istituti commerciali . . . . .	6	600	8,000	11,600
Direttori di Regie Scuole . . . . .	6	600	7,000	10,600
Insegnanti di Regi Istituti . . . . .	6	600	6,000	9,600
Insegnanti di Regie Scuole . . . . .	6	600	5,500	9,100
Segretari . . . . .	5	500	3,000	5,500

TABELLA B

Compensi per incarichi d'insegnamento nei Regi Istituti commerciali di terzo grado  
e nelle Regie Scuole commerciali di terzo grado.

	Prime ore	Altre ore
Incarichi nei Regi Istituti di materie tecniche e di coltura . . . . .	450	250
Incarichi nei Regi Istituti di materie grafiche (calligrafia, dattilografia e stenografia) . . . . .	350	200
Incarichi nelle Regie Scuole di materie tecniche e di coltura . . . . .	400	225
Incarichi nelle Regie Scuole di materie grafiche (calligrafia, stenografia e disegno) . . . . .	300	175

Visto: d'Ordine di Sua Maestà il Re:  
*Il ministro dell'industria, commercio e lavoro*  
FERRARIS.

*Il ministro del tesoro*  
SCHANZER.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, n. 750, relativo a concessione di mutui speciali ai comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertate ed accertabili al 31 dicembre 1920 » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 Aprile 1920 n. 750 relativo a concessione di mutui speciali ai comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertate ed accertabili al 31 dicembre 1920 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 324).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, numero 1770, mutui speciali ai comuni, per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio, accertabili ai 31 dicembre 1920.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo 1 dell'altro decreto luogotenenziale 21 dicembre 1916, numero 1856.

La differenza tra l'interesse di favore e quello normale sarà corrisposta alla Cassa depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare mutui alle provincie che, a giudizio del Ministero dell'interno, versino tuttora in eccezionale bisogno per conseguenze derivanti dalla

guerra, allo scopo di metterle in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci per l'esercizio finanziario 1920.

Tali mutui saranno concessi con le norme stabilite negli articoli 72 e seguenti del testo unico di leggi approvato con Real decreto 2 gennaio 1918, n. 453 (parte prima, libro secondo), e non potranno superare, nel loro complesso, la somma di quattro milioni di lire, ivi compresa la parte che rimarrà disponibile sul fondo di quattro milioni di cui al decreto 27 febbraio 1919, n. 315, dopo esaurite le richieste delle provincie per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1919.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Compimento dell'assetto edilizio degli istituti d'istruzione superiore in Milano » (N. 339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compimento dell'assetto edilizio degli istituti d'istruzione superiore in Milano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 339).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in Milano il 30 ottobre 1919 fra il prefetto della provincia, in rappresentanza del Governo, il comune, la provincia e la camera di commercio e d'industria di Milano per il compimento dell'assetto edilizio degli istituti d'istruzione superiore di quella città.

(Approvato).

#### Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata la somma di lire 4.850.000

da ripartire in cinque rate annuali in ragione di lire 1.100.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1920-1921 al 1923-1924 e di L. 450.000 nell'esercizio 1924-1925.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e in quella di oggi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sinibaldi di recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

SINIBALDI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917 n. 1597, riguardante il finanziamento dei consorzi di bonifica;

Conversione in legge dei decreti reali 20 ottobre 1919 n. 1916; 9 novembre 1919 n. 2386 e 22 novembre 1919 n. 2552 riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sinibaldi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « VI censimento generale della popolazione » (N. 355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « VI censimento generale della popolazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 355).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il VI censimento della popolazione del Regno si farà durante l'ultimo trimestre del 1921, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Consiglio superiore della statistica.

(Approvato).

Art. 2.

I sindaci, assistiti da una Commissione di censimento, formata della Giunta municipale e di altre persone competenti, provvederanno a dividere il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, a rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case.

Questo lavoro preliminare dovrà essere compiuto non oltre il 31 agosto 1921.

(Approvato).

Art. 3.

Per le operazioni di censimento che sono da eseguirsi nel territorio comunale, i sindaci provvederanno alla nomina di ufficiali di censimento che avranno le attribuzioni loro assegnate dalla presente legge e dal regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

I sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli di famiglia con cui si raccoglieranno le notizie per il censimento e li faranno ritirare, dopo che siano stati debitamente riempiti, verificando poi per mezzo degli ufficiali di censimento e della Commissione comunale se le dichiarazioni fatte nei fogli siano complete ed esatte. Le modalità per la consegna e il ritiro dei documenti saranno fissate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

I quesiti da includersi nel foglio di famiglia, saranno determinati nel regolamento, sentito il Consiglio superiore di statistica.

(Approvato).

## Art. 6.

I capi di famiglia, i proprietari o direttori di istituti, convitti, alberghi, locande, ecc, e per i militari i capi dei corpi, e gli individui che costituiscono famiglia da sè, dovranno inscrivere o fare inscrivere dagli ufficiali di censimento, nei fogli distribuiti a domicilio, le notizie richieste tanto per sè quanto per le persone con loro conviventi.

(Approvato).

## Art. 7.

Per le famiglie che risultassero interamente assenti, l'ufficiale di censimento annoterà questa circostanza in un prospetto (stato di sezione) in cui si segnano le notizie sulla situazione dei locali abitati e su le famiglie che vi abitano.

Per esse, e quando risultino iscritte nel registro comunale di popolazione, il sindaco è autorizzato a formare dei fogli di famiglia, facendo desumere le notizie dal registro stesso e annotandovi, quando da informazioni assunte gli risulti, la circostanza del presumibile ritorno della famiglia nel comune non oltre il 31 dicembre 1922.

(Approvato).

## Art. 8.

Saranno censiti separatamente in appositi prospetti dello stesso foglio tanto i presenti nella famiglia quanto gli assenti, i quali si trovino temporaneamente fuori della famiglia o che risiedano all'estero, anche definitivamente.

Si dovranno indicare come temporaneamente assenti, soltanto i membri della famiglia che abbiano conservato presso di essa il domicilio e che si presume possano farvi ritorno non più tardi della fine del 1922.

(Approvato).

## Art. 9.

Per ciascun comune la popolazione residente quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel comune in cui furono censiti cogli assenti temporaneamente dal comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un nuovo censimento.

(Approvato).

## Art. 10.

Le notizie personali che i censiti inseriscono nei fogli di famiglia, venendo raccolte a scopo esclusivamente statistico, non possono servire che per la compilazione delle tavole numeriche e per la eventuale verifica del registro comunale di popolazione e ne è vietata la comunicazione a chicchessia.

(Approvato).

## Art. 11.

Coloro che si rifiutassero di fornire le notizie richieste o che alterassero scientemente la verità incorreranno in un'ammenda non minore di lire 10, ed estensibile a lire 100.

Nella stessa pena incorreranno coloro che divulgassero notizie di carattere personale contenute nei fogli di famiglia, delle quali fossero venuti a cognizione per ragioni del loro ufficio o impiego.

Alle contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 10 si applicheranno i procedimenti indicati negli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

(Approvato).

## Art. 12.

A cura e spese dello Stato saranno distribuiti ai comuni i fogli di famiglia e verranno eseguiti i lavori riguardanti lo spoglio di essi presso l'Ufficio centrale di statistica.

Gli uffici comunali, ai quali sarà rilasciata una copia del foglio di famiglia, con le notizie strettamente necessarie, faranno, col mezzo di essa, un'accurata revisione del loro registro di popolazione, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento.

(Approvato).

## Art. 13.

Godranno della franchigia postale e saranno trasportati gratuitamente dalle ferrovie dello Stato la corrispondenza e gli stampati per il censimento che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale invierà agli uffici provinciali e comunali o che da questi saranno restituiti al Ministero.

(Approvato).

## Art. 14.

Per la elaborazione del materiale statistico e per qualsiasi operazione riguardante il censimento presteranno preferibilmente servizio impiegati provenienti da altre amministrazioni dello Stato colle modalità e condizioni che saranno fissate nel regolamento speciale da emanarsi di concerto col Ministero del tesoro.

(Approvato).

## Art. 15.

È aperto nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un credito di lire 7,500,000 da assegnarsi per le spese occorrenti per il censimento della popolazione.

A questo credito si provvederà per:

L. 3,500,000	nell'esercizio	1921-22
» 2,000,000	»	1922-23
» 2,000,000	»	1923-24.

(Approvato).

## Art. 16.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per decreto Reale all'organizzazione del servizio statistico nel Regno e all'ordinamento dell'Ufficio centrale di statistica, sentito il Consiglio superiore di statistica.

(Approvato).

## Art. 17.

Mediante regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Polacco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

POLACCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra

delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni e riparazioni delle loro case ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Polacco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Lamberti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LAMBERTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Prolungamento della strada provinciale adriatica (n. 102 dell'elenco III, tabella B della legge 23 luglio 1881, n. 333) ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle Ferrovie dello Stato e modificazioni alla legge organica delle Ferrovie dello Stato ». (N. 341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe la discussione del disegno di legge: « Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle Ferrovie dello Stato e modificazioni alla legge organica delle Ferrovie dello Stato », ma siccome la relazione è stata distribuita solamente poco fa, perchè si abbia tempo di esaminarla, il progetto di legge sarà discusso nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato ». (N. 342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di darne lettura.

BETTONI, segretario legge:

(V. Stampato N. 342).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

Per gli agenti iscritti al fondo pensioni e sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato che abbiano cessato dal servizio a partire dal 1° marzo 1920, la pensione annua è uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della somma percepita a titolo di stipendio o paga negli ultimi dodici mesi di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 8.000 lire di detto ammontare, oltre a tanti cinquantiesimi sopra la rimanenza.

La pensione non può in nessun caso superare lire 12.000, nè i nove decimi della complessiva somma di cui al precedente comma e non potrà essere inferiore a lire 1.800.

Per gli agenti predetti il sussidio per una sola volta di cui all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, è uguale, a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime 8.000 lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire 1.200 e quella alla vedova oppure ai soli orfani non può essere inferiore a lire 800.

Le precedenti disposizioni si applicano agli effetti finanziari dal 1° dicembre 1920.

(Approvato).

## Art. 2.

Nei riguardi degli agenti di cui all'articolo precedente ed agli effetti della liquidazione della pensione le competenze accessorie sottoposte alla ritenuta di cui al n. 3 dell'articolo 1 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373, quando non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6 del decreto suddetto, nella misura indicata al detto n. 3, in base all'ammontare di quelle degli ultimi dodici mesi nei quali furono effettivamente percepite, limitatamente però ad una quota proporzionale alla durata del servizio in

cui furono corrisposte o rispetto agli anni di servizio di cui al penultimo comma dell'articolo 3 del suddetto Regio decreto se il servizio utile risulti superiore.

(Approvato).

## Art. 3.

Qualora, in dipendenza di modificazioni alle tabelle organiche annesse al Regolamento del personale ferroviario, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, negli stipendi o paghe fosse effettuata la compenetrazione di competenze accessorie sottoposte a ritenuta per la pensione a norma dell'articolo 1, lettera a), numeri 3 e 4, del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, le modificazioni da introdursi nello stesso articolo in dipendenza di detta compenetrazione saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

## Art. 4.

Per gli agenti in servizio all'1 marzo 1920, il riconoscimento, agli effetti della pensione, di anni di servizio straordinario o di avventizio e di anni di studi superiori di cui agli articoli 10 e 11 del Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2373, può essere chiesto entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

## Art. 5.

Gli agenti provenienti da altre amministrazioni dello Stato in servizio al giorno della pubblicazione della presente legge, i quali hanno conservato il diritto di liquidare la pensione in base alle disposizioni del testo unico di legge per le pensioni civili e militari, hanno facoltà di optare, con le norme dell'articolo 294 aggiunto al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato con il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, per il trattamento previsto dalle disposizioni per le pensioni del personale di dette ferrovie, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dal giorno suddetto.

(Approvato).

## Art. 6.

Rimangono ferme, nei riguardi del trattamento di pensione, tutte le altre disposizioni del Regio decreto legge 27 novembre 1919, numero 2373, in quanto non siano modificate dalle disposizioni dei precedenti articoli della presente legge.

(Approvato).

## Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli della presente legge saranno contemplate nella formazione del testo unico preveduto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

(Approvato).

## Art. 8.

Per un periodo transitorio di tre anni dal giorno della pubblicazione della presente legge, sarà concesso agli agenti con almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, subordinatamente però al consenso dell'Amministrazione, la facoltà di chiedere il collocamento a riposo con diritto alla liquidazione della pensione e con una buonuscita di un anno di stipendio o paga ragguagliata ad anno.

(Approvato).

## Art. 9.

Il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373, è convertito in legge, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

*Art. 1.* — È soppresso il n. 5.

*Art. 3.* — Al comma 2 sono sostituiti i seguenti due comma:

« Quando le competenze accessorie sottoposte alla ritenuta di cui all'articolo 1 lettera a) non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, esse saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6, in base alla media dell'ultimo triennio del periodo di servizio nel quale furono corrisposte, limitatamente però ad una quota proporzionale al periodo stesso rispetto alla durata dell'intero servizio utile per la pensione o rispetto agli anni di servizio di cui al penultimo comma del presente articolo se il servizio utile risulti superiore.

« Per gli agenti in servizio al 1 luglio 1919 sarà computato con le stesse norme, agli effetti della pensione, l'ammontare del compenso mensile per alloggio loro corrisposto prima della data suddetta in base alle disposizioni regolamentari; non si fa però luogo al detto computo quando l'agente per almeno tre anni, e posteriormente al 1 giugno 1917, abbia rivestita una delle qualifiche indicate nella tabella annessa all'articolo 280 del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393 ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per l'applicazione della disposizione del precedente comma nel caso in cui l'agente sia stato addetto a due o più servizi diversi, il limite di servizio sarà determinato con le stesse norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 2 ».

*Art. 4.* — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

« Al personale destinato stabilmente in Tripolitania ed in Cirenaica è estesa la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565 ».

*Art. 5.* — Al terzo comma è sostituito il seguente:

« Quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione non sarà inferiore ai nove decimi della media degli stipendi e competenze accessorie degli ultimi dodici mesi di servizio ».

*Art. 6.* — È aggiunto il seguente comma:

« Nel computo della pensione le frazioni di lira si trascurano ».

*Art. 8.* — Al punto 4<sup>o</sup> del primo comma è sostituito il seguente:

4<sup>o</sup> — « vedova con o senza figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e con figli di precedente matrimonio dell'agente: 50 per cento alla vedova e figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero ».

Al primo comma dopo le parole: « a norma dell'articolo 15 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229 », aggiungere le parole: « modificato con l'articolo 3 della legge 23 luglio 1914, n. 742 ».

*Art. 10.* — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

«Le disposizioni dei precedenti comma sono estese al servizio in qualità di impiegato di ruolo presso altre Amministrazioni dello Stato; però dalle somme dovute per il riconoscimento ai sensi del presente articolo sarà dedotto l'ammontare delle ritenute versate al Tesoro, in base all'articolo 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie II)».

*Art. 11.* — Ai comma 1<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

«Gli agenti forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, potranno domandare, entro il termine di cui al 1<sup>o</sup> comma dell'articolo precedente, che siano loro riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione dell'assegno, tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei rispettivi corsi superiori. Potranno parimenti chiedere il riconoscimento, agli effetti della pensione, con un massimo di due anni, del periodo di esercizio professionale che fosse richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo.

«La presente disposizione si applica nei riguardi degli agenti i quali durante il servizio di ruolo o durante il servizio di cui alla prima parte dell'articolo 10 abbiano fatto passaggio ad una categoria per la quale era richiesto il detto titolo di studio, sempre quando abbiano conseguito il titolo medesimo prima del servizio di ruolo o di quello previsto e riscattato a norma del detto articolo 10. In questo caso il termine di un anno per la presentazione della relativa domanda da parte degli agenti assunti in servizio, a partire dal 1 luglio 1919, decorre dalla data di nomina nella categoria superiore».

*Art. 14.* — Al terzo comma è sostituito il seguente:

«È ammesso però il cumulo integrale delle due pensioni fino all'importo di lire 5.000».

*Art. 16.* — All'ultimo comma è sostituito il seguente:

«Agli agenti delle ferrovie dello Stato, esonerati dal servizio con decorrenza anteriore all'1 luglio 1919 in base all'articolo 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429 ed all'articolo 292 aggiunto al regolamento del personale col decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, la pensione può liquidarsi su domanda degli inte-

ressati, con le norme vigenti secondo le rispettive provenienze alla data del collocamento a riposo giusta il successivo articolo 60 della legge stessa».

Sono aggiunti i seguenti articoli:

*Art. 26.* — A coloro che liquideranno la pensione in base alla presente legge, non è dovuto l'assegno mensile stabilito col Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso che la maggior pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Per le pensioni che saranno liquidate in applicazione della presente legge con decorrenza anteriore al giorno della sua pubblicazione, qualora il relativo ammontare risulti inferiore a quello della pensione che sarebbe spettata in applicazione delle cessate disposizioni, verrà corrisposta anche la differenza fra le due pensioni.

*Art. 27.* — È lasciata facoltà agli agenti che antecedentemente al 1 giugno 1917 rivestivano la qualifica di Capo deposito di chiedere che per il periodo in cui furono sottoposti alla ritenuta stabilita dall'articolo 5 lettera c) del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, la ritenuta per quanto riguarda le competenze accessorie, sia invece effettuata nella misura di cui alla lettera b) di detto articolo per gli appartenenti al ruolo del personale dei treni, versando al fondo pensioni la differenza di ritenuta con gl'interessi composti allo stesso saggio stabilito per la determinazione delle tabelle previste all'articolo 17.

*Art. 28.* — Gli agenti delle ferrovie Roma-Ronciglione-Viterbo, Roma-Albano-Nettuno e Varese-Porto Ceresio, passati allo Stato in base all'articolo 8 della convenzione 1 settembre 1917 con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo, approvata col decreto-legge Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, i quali al 1<sup>o</sup> gennaio 1918, data del passaggio, non avevano superata l'età di 35 anni, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la iscrizione al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per coloro che abbiano come sopra optato, il

periodo dalla data del passaggio alle ferrovie dello Stato alla data della domanda di opzione sarà, qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'articolo 10. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni, sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali alla quale erano iscritti durante il suddetto periodo, corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria, da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti.

Gli agenti che siasi valse della facoltà di opzione, possono riscattare a termini dell'articolo 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 21 della presente legge, il tempo passato presso l'Amministrazione da cui provengono.

*Art. 29.* — Gli agenti delle ferrovie Sarde, passati allo Stato in base all'articolo 5 del Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2550, i quali al 1 gennaio 1920, data del passaggio, non avevano superata l'età di 35 anni, hanno facoltà di optare entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per la iscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Nel caso di opzione le somme che per il periodo successivo al 31 dicembre 1919 furono versate a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa mutua di previdenza fra gli impiegati a stipendio ed alla Cassa di mutuo soccorso fra gli impiegati a paga giornaliera, già esistenti presso la Compagnia, saranno dalle Casse medesime restituite rispettivamente all'agente ed all'Amministrazione delle ferrovie stesse.

Per coloro che abbiano come sopra optato, è ammessa la facoltà di riscattare, a termini dell'articolo 37 del testo unico 22 aprile 1909, numero 229, modificato dall'articolo 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Compagnia.

In questo caso la Cassa mutua di previdenza e la Cassa di mutuo soccorso suddette verseranno al fondo pensioni per conto degli agenti ed agli effetti degli articoli predetti la somma costituente l'importo dei conti speciale e gene-

rale o del sussidio finale liquidati al 31 dicembre 1919.

*Art. 30.* — Gli agenti della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie addetti alle linee Udine-Portogruaro per San Giorgio di Nogaro e San Giorgio di Nogaro-ex-confine italo austriaco, passati allo Stato il 1° gennaio 1920 in base all'articolo 2 del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2608, i quali alla data del passaggio non avevano superata l'età di anni 35, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la iscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per coloro di detti agenti, iscritti od assicurati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali i quali abbiano come sopra optato, il periodo dalla data del passaggio alle ferrovie dello Stato a quella della domanda di opzione, sarà, qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'articolo 10. In tal caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla suddetta Cassa nazionale corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il suddetto periodo.

Per coloro invece di detti agenti partecipanti alla Cassa sociale di previdenza che pure abbiano come sopra optato, le somme che per il periodo successivo al passaggio alle ferrovie dello Stato furono versate, a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa medesima, saranno da questa restituite rispettivamente agli agenti ed all'Amministrazione di dette ferrovie.

Gli agenti che siasi valse della facoltà di opzione possono riscattare, a termini dell'articolo 37 del Testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Società.

*Art. 31.* — Gli agenti delle ferrovie secondarie della Sicilia, iscritti, in forza dell'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064, nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, i quali alla data dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie

non avevano superato il 35° anno di età, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la iscrizione al fondo pensioni per il detto personale.

Per coloro di detti agenti che prima dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie della Sicilia, appartenevano al personale delle ferrovie dello Stato, con iscrizione al fondo pensioni per il personale stesso, la facoltà di opzione è ammessa anche se alla data della detta assunzione avevano compiuto il 35° anno di età. Qualora siansi valse di tale facoltà il precedente periodo di iscrizione, come sopra, al fondo pensioni, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Agli agenti i quali siansi valse della facoltà di opzione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 10 per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato antecedentemente alla data della domanda di opzione, purchè ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il periodo nel quale furono ad essa iscritti.

*Art. 22.* — Gli agenti stabili od in prova già addetti all'esercizio dei tronchi ferroviari Lucca-Bagni di Lucca, Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana ed Aulla-Monzone passati alle ferrovie dello Stato, giusta l'articolo 9 della legge 29 giugno 1913, n. 864, i quali superarono il 35° anno di età nel periodo dall'11 luglio 1913 al 1° maggio 1915, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la iscrizione al fondo pensioni per il personale di dette ferrovie, purchè effettuino il riscatto con le norme in vigore alla data del passaggio, del periodo di servizio dalla data del compimento del 35° anno di età al 30 aprile 1915.

Per gli agenti che abbiano come sopra optato, il periodo dal 1° maggio 1915 alla data della domanda di opzione, sarà qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della

presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'articolo 10. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali alla quale erano iscritti nel suddetto periodo, corrispondente all'ammontare dei contributi a carico della Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti.

*Art. 33.* — La disposizione di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1904, n. 742, è estesa, con effetto dal 1° luglio 1918, anche nei riguardi delle vedove e dei figli degli agenti morti in attività di servizio nel periodo 1° gennaio 1909-30 giugno 1913 e dei pensionati che siano stati esonerati dal servizio con decorrenza compresa nel periodo stesso.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Capece Minutoto, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Congi, Corbino, Corsi, Credaro, Curreno.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, De Novellis,

Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Faina, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marchiava, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Oriando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podesta, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori Schanzer, Schupfer, Scialoja, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Terlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Celebrazione del VI centenario della morte di Dante (N. 315):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	223
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Donazione al Regno dei Belgi del ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Ruggero van der Weyden (N. 316):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	224
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1323, concernente miglioramenti economici al personale delle Regie scuole di commercio e nuovi miglioramenti economici allo stesso personale (N. 328):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	208
Contrari . . . . .	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1920, n. 750, relativo a concessione di mutui speciali ai comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertate od accertabili al 31 dicembre 1919 (N. 324):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	223
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Compimento dell'assetto edilizio degli Istituti d'istruzione superiore in Milano (N. 339):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	225
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura dei fondi occorrenti per un servizio di meteorologia agraria (N. 360):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	224
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1783, concernente miglioramenti economici al personale insegnante dei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nuovi miglioramenti economici al personale stesso (N. 327):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	218
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Costituzione in comune della frazione di Melissano (Lecce) (N. 311):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	219
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della Biblioteca Nazionale centrale di Firenze (N. 338):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	224
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore del personale dei banchi lotto (N. 310):

Senatori votanti . . . . .	244
Favorevoli . . . . .	210
Contrari . . . . .	34

Il Senato approva.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ». (N. 343).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, onor. Bettoni di darne lettura.

**BETTONI, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 343).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I seguenti articoli della legge 19 giugno 1913, n. 641, modificata dal decreto-legge luogotenenziale 1º agosto 1918, n. 1197, sono modificati come segue con effetto dal 1º marzo 1920, in riguardo degli agenti iscritti all'Opera di previdenza che abbiano cessato dal servizio a partire dal giorno stesso:

#### Art. 1. — *Omissis.*

3º al pagamento di un assegno alimentare vitalizio:

a) alla madre ed al padre che abbia compiuto il 60º anno di età, o, in caso diverso, che sia inabile al lavoro di agente morto in attività di servizio o in quiescenza dopo aver appartenuto al personale di ruolo almeno per dieci anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente o del pensionato;

b) ai figli inabili al lavoro ed alle figlie inabili al lavoro rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, quando abbiano compiuto il 18º anno di età, siano stati provvisti di sussidio a carico dell'Opera e non siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni. Nel caso siano provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni ed il relativo importo sia inferiore all'assegno alimentare vitalizio, sarà corrisposta, a partire dal compimento del 18º anno di età, la differenza a carico dell'Opera.

Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero, e tanto per i figli quanto per le figlie, del certificato di moralità e buona condotta;

c) ai fratelli e sorelle nubili o vedove che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio od in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianità di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a);

4º al pagamento, a carico della disponibilità, di un numero limitato di assegni alimentari vitalizi o temporanei, alle persone di famiglia

indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente.

Le disposizioni di cui al numero 3<sup>o</sup> lettera b) sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dell'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi, tuttavia, in quanto siano bisognosi e vivevano a carico dell'agente, si intendono compresi tra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni, di cui al numero 4<sup>o</sup>.

Non hanno diritto all'indennità di buonuscita nè ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Neppure hanno diritto ad alcuno degli assegni alimentari sopra indicati le persone di famiglia degli agenti dimissionari, destituiti o revocati.

L'inabilità al lavoro, richiesta come condizione per la concessione dell'assegno nei casi suindicati, è insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 2. — L'indennità di buonuscita sarà di lire 500 più l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le lire 1,200 sarà ulteriormente aumentata di lire 100, senza però superare la suindicata somma di lire 1,200.

È servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio. Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per più di cinque anni di servizio continuativo in qualità di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sarà considerato utile quando quello indicato al comma prece-

dente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente è addetto al servizio sedentario o al servizio attivo, ma non potrà cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

L'indennità di buonuscita non può eccedere le lire 7,500.

*Omissis.*

I sussidi agli orfani saranno di:

L. 600	oppure di L. 480	all'anno per 1 orfano
» 804	» 624	» 2 orfani
» 936	» 720	» 3 »
» 1,056	» 816	» 4 »
» 1,176	» 912	» 5 »
» 1,308	» 1,008	» 6 »
» 1,428	» 1,104	» 7 o più orfani

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di assegno sul fondo pensioni.

Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di lire 120 o di lire 96 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.

*Omissis.*

Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> del precedente articolo, saranno di:

L. 720	oppure di L. 600	all'anno per 1 persona
» 936	» 780	» 2 persone
» 1,060	» 960	» 3 »
» 1,224	» 1,020	» 4 o più persone

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi.

Art. 5. — All'Opera sono devolute le seguenti entrate:

a) contributo dell'Amministrazione in ragione del nove per mille degli stipendi e paghe del personale. Il contributo medesimo non potrà in ogni caso essere inferiore al sei per mille dei prodotti lordi del traffico;

b) contributo del personale in ragione del nove per mille sullo stipendio o paga.

*Omissis.*

(Approvato).

## Art. 2.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno coordinate in testo unico con le disposizioni legislative precedentemente emanate riguardanti l'Opera di previdenza.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia firmato a Roma il 30 settembre 1919 » (N. 258).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia firmato a Roma il 30 settembre 1919 ».

Ne do lettura:

## Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di Lavoro fra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919.

**Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia**

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, animati dal comune desiderio di regolare l'emigrazione dei lavoratori tra i due paesi, di facilitare, nei loro rispettivi paesi, il soggiorno e lo stabilimento degli immigranti appartenenti all'altro Stato, e di stabilire, nella più larga misura possibile, la eguaglianza di trattamento tra i rispettivi cittadini e i cittadini dell'altro Stato per quanto concerne le leggi di previdenza sociale, di assistenza e del lavoro, hanno convenuto di concludere un trattato. A tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. il Barone Edmondo Mayor des Planches, Ambasciatore di S. M., Senatore del Regno,

Commissario generale dell'emigrazione, e il commendatore Giuseppe De Michelis, Vice-commissario generale dell'emigrazione e direttore generale dell'ufficio di collocamento e disoccupazione al Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

S. E. Camillo Barrère, Ambasciatore della Repubblica Francese presso Sua Maestà il Re d'Italia, ed il signor Arturo Fontaine, Consigliere di Stato, Direttore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

## Art. 1.

I due Governi convengono di accordare tutte le facilitazioni amministrative ai cittadini di ciascuno dei due paesi, che intendono recarsi nell'altro a scopo di lavoro.

Con riserva delle deroghe temporanee previste all'articolo 4 e conciliando l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti con le facilitazioni che si è impegnato di accordare nel paragrafo precedente, il paese d'origine non esigerà alcuna autorizzazione speciale per l'espatrio dei lavoratori e loro famiglie, che si recheranno nell'altro, sia individualmente e spontaneamente, sia per effetto di un arruolamento collettivo.

Gli stessi lavoratori e loro famiglie potranno entrare liberamente nel paese di destinazione che non esigerà a tale effetto alcuna autorizzazione speciale, con riserva delle deroghe temporanee previste all'articolo 4 e conciliando l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti con le facilitazioni che si è impegnato ad accordare al paragrafo primo del presente articolo.

## Art. 2.

Il salario dei lavoratori immigrati non potrà essere inferiore a quello che ricevono, nella stessa impresa e a lavoro eguale, gli operai nazionali della stessa categoria; o, in mancanza di operai nazionali della stessa categoria, occupati dalla stessa impresa, al salario normale e

corrente nella regione per gli operai della stessa categoria.

Il Governo del paese di immigrazione prende impegno di vigilare a che, sul suo territorio, sia osservata l'eguaglianza del salario degli operai immigrati con quello degli operai nazionali.

#### Art. 3.

I lavoratori immigrati godranno della stessa protezione che è accordata dalla legislazione e dagli usi del paese agli operai nazionali per quanto si riferisce alle condizioni di lavoro e di esistenza.

Tutti i reclami dei lavoratori dell'altro paese per ciò che concerne le condizioni di lavoro e di esistenza loro fatte dai padroni o qualsiasi altra contestazione, quando essi esigono l'intervento dei poteri pubblici, saranno diretti o trasmessi, sia direttamente, sia per tramite delle autorità diplomatiche o consolari, alle competenti autorità locali; l'Amministrazione locale competente procederà alle inchieste necessarie ed essa sola avrà la competenza per intervenire.

Ciascuno dei due Governi potrà aggregare alla propria Ambasciata presso l'altro Governo un tecnico specializzato, incaricato delle questioni di lavoro e delle relazioni con l'Amministrazione centrale competente del paese in cui vengono occupati i lavoratori dell'altro paese.

I due Governi faciliteranno il compito di questi Addetti.

#### Art. 4.

Nel caso in cui le condizioni del mercato di lavoro, in certi periodi di tempo, in certe regioni e per certe professioni, non permettessero di trovare impiego agli immigranti, che si recano individualmente e spontaneamente alla ricerca di lavoro, il Governo interessato avvertirà immediatamente, per via diplomatica, il Governo dell'altro paese per metterlo in grado di prendere i necessari provvedimenti.

I due Governi, occorrendo, esamineranno di comune accordo le misure correlative che, allo stesso scopo, si potranno adottare in ciascuno dei due paesi.

#### Art. 5.

I Governi dei due paesi, di comune accordo, vigileranno a che il numero dei lavoratori, che potranno formare oggetto di un arruolamento

collettivo, non abbia a nuocere nè allo sviluppo economico d'uno dei due paesi, nè ai lavoratori dell'altro paese.

A tal fine essi istituiranno una Commissione che si riunirà di regola, a Parigi, almeno due volte all'anno.

I rispettivi rappresentanti saranno specialmente incaricati: 1°) di valutare approssimativamente, a titolo di indicazione, il numero degli operai, che si potranno presumibilmente reclutare, e quello degli operai il cui reclutamento sarà ritenuto desiderabile fino alla apertura della sessione successiva; 2°) d'indicare le regioni verso le quali i lavoratori immigranti potranno essere avviati di preferenza e quelle verso le quali, per effetto delle condizioni della mano d'opera disponibile, i lavoratori immigranti non si dovranno dirigere. A tal fine ciascuno dei due Stati si riserva di chiedere nel suo territorio il parere delle organizzazioni padronali e operaie interessate.

#### Art. 6.

Allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi amministrativi incaricati, in applicazione delle leggi interne di ciascuno dei due paesi, di facilitare agli emigranti il passaggio della frontiera, le Amministrazioni competenti stabiliranno tra loro quelle intese che secondo le circostanze si renderanno necessarie, conciliando, nella più larga misura possibile, la applicazione delle leggi e dei regolamenti rispettivi.

#### Art. 7.

Il regime delle pensioni per gli operai ed i contadini (comprese le pensioni speciali dei minatori) vigente in ciascuno dei due paesi dovrà essere applicato ai cittadini dell'altro paese senza esclusione o riduzione dei diritti concessi ai nazionali, con riserva di quanto appresso è previsto circa il calcolo ed il pagamento delle quote di integrazione e degli assegni a carico dello Stato.

I vantaggi previsti nel presente articolo saranno concessi agli assicurati che chiederanno e otterranno le loro pensioni successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente trattato. Gli stessi vantaggi saranno concessi alle vedove e agli orfani i cui diritti verranno in essere dopo la stessa data.

Per quanto si riferisce agli assegni complementari e quote di integrazione dello Stato, si applicheranno le norme seguenti:

a) i periodi di versamento e i periodi assimilati, che sono per legge computati, sia in Italia che in Francia, si cumulano per la determinazione del diritto alla quota d'integrazione;

b) ciascuno dei due Stati stabilisce, ai fini del calcolo, l'ammontare della quota d'integrazione alla quale l'assicurato avrebbe diritto, in base alla sua tariffa ed alla sua legge ed alle condizioni da questa richieste, per il tempo complessivo calcolato a norma del paragrafo precedente. Esso determina in seguito la parte a suo carico di tale quota d'integrazione, riducendo l'ammontare totale precedentemente stabilito in proporzione del periodo di tempo che le concerne.

La quota d'integrazione spettante all'assicurato è il totale delle quote parti risultanti a carico di ciascuno dei due Stati.

Tuttavia, nel caso in cui la quota d'integrazione complessiva così calcolata risulti inferiore alla quota d'integrazione dovuta da uno dei due paesi per effetto della propria legge e in ragione dei soli periodi di versamento o dei periodi assimilati compiuti nel suo territorio, la quota parte di integrazione a carico di tale paese sarà aumentata della differenza.

Le norme predette si applicano alle quote di integrazione relative alle pensioni d'invalidità.

Gli assegni in caso di morte degli assicurati sono dovuti agli aventi diritto, a condizione che questi ne abbiano fatta domanda nel termine di sei mesi dalla data della morte dell'assicurato. I due Stati concorreranno nell'onere degli assegni in conformità ai principî sopra stabiliti per le quote di integrazione.

Gli accordi previsti all'articolo 24 precise- ranno le modalità di applicazione dei principî relativi alle quote di integrazione ed agli as- segni.

Le relazioni tra gli enti assicuratori italiani e francesi, le informazioni che si dovranno fornire reciprocamente per rendere possibile la formazione dei conti individuali degli assicu- rati dell'altra nazionalità, sia in corso di matu- razione sia al momento della liquidazione della pensione, le misure necessarie per facilitare, conformemente alla convenzione franco-italiana

del 15 aprile 1904, il pagamento in Francia, per mezzo delle casse francesi o dell'Ammini- strazione postale, delle pensioni dovute dagli enti assicuratori italiani, e reciprocamente, sa- ranno determinate dagli accordi previsti all'ar- ticolo 24.

#### Art. 8.

L'eguaglianza di trattamento, già realizzata in materia di indennità per gli infortuni sul lavoro, è confermata dal presente trattato e si applicherà all'eventuale sviluppo della legi- slazione.

Gli stessi principî verranno estesi, nelle con- dizioni che saranno precisate in accordi spe- ciali, a tutte le leggi di assicurazione sociale, contro i diversi rischi, quali malattie, invali- dità, disoccupazione, che potranno essere ulte- riormente promulgate.

#### Art. 9.

In tutto quanto si riferisce all'acquisto, pos- sesso e trasferimenti della piccola proprietà, rurale ed urbana, i cittadini di ciascuno dei due Stati avranno nel territorio dell'altro gli stessi diritti e vantaggi assicurati ai nazionali, con esclusione però dei vantaggi concessi per fatti di guerra e con riserva delle disposizioni che, nell'interesse della sicurezza nazionale, sono previste per certe zone o certe località dalle leggi sul soggiorno e lo stabilimento degli stranieri.

#### Art. 10.

I lavoratori e imprenditori italiani residenti in Francia che abbiano aderito ad una Società francese di mutuo soccorso potranno far parte del Consiglio di amministrazione con riserva che il numero degli amministratori stranieri non superi la metà meno uno del numero totale dei membri del Consiglio.

Gli italiani residenti in Francia, che hanno aderito ad una Società di mutuo soccorso appro- vata o riconosciuta d'utilità pubblica, usufrui- ranno delle sovvenzioni concesse dallo Stato per la costituzione della pensione mediante libretto individuale ed avranno diritto alle pensioni co- stituite sui fondi comuni.

Queste disposizioni si applicano reciproca- mente ai francesi in Italia.

## Art. 11.

Le sovvenzioni alle Casse mutue di soccorso contro la disoccupazione, i sussidi forniti dai fondi pubblici per la disoccupazione e dalle pubbliche istituzioni di assistenza mediante il lavoro, saranno concessi in ciascuno dei due Stati ai nazionali dell'altro Stato.

## Art. 12.

I cittadini di ciascuno dei due Stati, che per effetto di malattia fisica o mentale, di gravidanza o di puerperio, o per qualsiasi altro motivo, hanno bisogno di soccorso, di cure mediche o di altra assistenza qualsiasi, avranno nel territorio dell'altro Stato contraente e per l'applicazione delle leggi di assistenza, lo stesso trattamento fatto ai nazionali, sia per l'assistenza a domicilio, sia negli istituti ospitalieri.

I cittadini di ciascuno dei due Stati avranno diritto nell'altro Stato ai sussidi per carichi di famiglia, che hanno semplice carattere di soccorso, se le famiglie risiedono con essi.

## Art. 13.

Le spese di assistenza, incontrate dallo Stato di residenza, non daranno luogo, qualunque ne sia la causa e l'ammontare, ad alcun rimborso da parte dello Stato, dipartimenti, province, comuni o pubbliche istituzioni del paese di cui la persona assistita possiede la nazionalità, in quanto la detta assistenza sarà necessaria in conseguenza di una malattia acuta, dichiarata tale dal medico curante.

Negli altri casi, comprese le ricadute, i rimborsi saranno ammessi per il periodo di assistenza successivo ai primi quarantacinque giorni.

## Art. 14.

Lo Stato di residenza continuerà pure a sostenere l'onere dell'assistenza, senza rimborso:

1) Per quanto concerne il mantenimento, sia a domicilio, sia negli ospizi, dei vecchi, degli infermi, degli incurabili aventi almeno quindici anni di residenza continuata nel paese, ove vengono ammessi ai benefici della pensione, di assistenza o del ricovero gratuito in un asilo per la vecchiaia. Il detto periodo di tempo sarà ri-

dotto a cinque anni nei casi in cui si tratti di una invalidità derivante da una delle malattie professionali indicate nell'elenco, che sarà stabilito da uno degli accordi previsti dall'art. 24;

2) Per quanto concerne tutte le persone ammalate, gli alienati e ogni altra persona assistita che abbia cinque anni di residenza continuata nel detto paese. Nel caso di cura di malattia il lavoratore che, durante il detto periodo di tempo, ha soggiornato nel paese almeno cinque mesi consecutivi durante ciascun anno sarà considerato come avente la residenza continuata.

Per quanto concerne i ragazzi di età inferiore ai 16 anni, sarà sufficiente che il padre, la madre, il tutore o la persona che ne ha la custodia, soddisfino alle condizioni più sopra accennate.

## Art. 15.

Trascorso il periodo di quarantacinque giorni, riguardo agli assistiti che non si trovino nelle condizioni di residenza indicate nell'articolo precedente, lo Stato di domicilio, in seguito a notifica dello Stato di residenza, si obbliga, a sua scelta, od a rimpatriare la persona bisognosa di assistenza, se è trasportabile, o ad indennizzare delle spese di cura lo Stato di residenza. Il rimpatrio non sarà imposto nei casi di assistenza speciale alle famiglie numerose e alle puerpere.

## Art. 16.

I due Governi, mediante gli accordi previsti dall'articolo 24, regoleranno insieme alle misure di dettaglio e di esecuzione: 1°) la procedura, le condizioni e le modalità del rimpatrio; 2°) il modo di constatazione e di valutazione della durata della residenza continua.

Le notifiche, previste all'articolo 15, da parte dello Stato di residenza dovranno pervenire alle autorità dello Stato di domicilio, designate nel detto accordo, durante i primi dieci giorni del termine di quarantacinque giorni: in caso diverso tale termine sarà prorogato per tutta la durata del ritardo.

I due Governi si impegnano di vigilare a che nelle agglomerazioni importanti di lavoratori dell'altra nazionalità, i mezzi per l'assistenza ospitaliera non abbiano a mancare agli operai ammalati o feriti e alle loro famiglie.

I contributi che a questo scopo venissero imposti o liberamente assunti dai padroni non avranno carattere di tasse speciali sulla mano d'opera straniera, che sono vietate dal successivo articolo 21.

Quando le cure mediche a domicilio negli ospedali e nelle infermerie saranno assicurate a cura ed a spesa degli imprenditori, i lavoratori vi avranno diritto, e non vi sarà luogo ad alcun rimborso.

I rimborsi, che in conformità al precedente articolo 15 sarebbero esigibili dallo Stato di domicilio, non avranno luogo quando le spese anzidette saranno assunte dal padrone volontariamente o per effetto di una clausola del contratto di lavoro.

Questa disposizione sarà pure applicabile se le spese siano state sostenute da una società di beneficenza o in qualsiasi altro modo.

#### Art. 17.

Le associazioni di beneficenza, di assistenza o di soccorso sociale tra Italiani in Francia e tra Francesi in Italia, le associazioni miste nell'uno e nell'altro paese, costituite e funzionanti conformemente alle leggi del paese, godranno degli stessi diritti e vantaggi che sono concessi alle associazioni francesi e italiane aventi lo stesso carattere.

#### Art. 18.

I lavoratori e imprenditori dei due paesi potranno far parte dei Comitati di conciliazione e di arbitrato nelle controversie collettive tra imprenditori e salariati, nelle quali fossero parti interessate.

Quando gli operai italiani di una impresa mineraria avranno designato, tra i compagni della stessa impresa, un mandatario per esporre le loro domande relativamente alle condizioni di lavoro sia ai padroni, sia ai delegati minatori, sia alle autorità incaricate della sorveglianza del lavoro, le dette autorità francesi faciliteranno al mandatario l'esercizio del mandato affidatogli dai suoi compagni; e così reciprocamente per i minatori francesi in Italia.

#### Art. 19.

I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra, del-

l'eguaglianza di trattamento con i nazionali per tutto quanto si riferisce all'applicazione delle leggi che regolano le condizioni di lavoro ed assicurano l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

Questa eguaglianza di trattamento sarà estesa anche a tutte le disposizioni che in questa materia potranno essere promulgate in avvenire nei due paesi.

#### Art. 20.

Il Comitato composto di cittadini francesi ed italiani, previsto all'articolo 9 della Convenzione franco-italiana del 15 giugno 1910, per la protezione dei fanciulli ed eventualmente degli operai adulti, estenderà normalmente la sua azione di patronato agli operai di ogni età, italiani in Francia e francesi in Italia, nelle regioni nelle quali siano occupati lavoratori dell'altro paese in numero sufficientemente importante. La composizione del Comitato sarà d'ora in poi così stabilita: 1) il Prefetto, o il Sotto Prefetto, o un Consigliere di Prefettura; 2) il Sindaco del comune o un assessore; 3) l'Ispettore del lavoro o un suo supplente; 4) il Console o un suo delegato; 5) il Presidente di una società di mutuo soccorso, di istruzione o di assistenza dell'altra nazionalità e, in mancanza, un cittadino dell'altro paese, residente nella regione; 6) un rappresentante dei sindacati padronali ed un rappresentante dei sindacati operai della regione; 7) un operaio di ciascuna delle due nazionalità.

#### Art. 21.

Nessuno dei due Stati contraenti applicherà imposte o tasse speciali ai cittadini dell'altro Stato in ragione del loro lavoro sul proprio territorio.

Questa disposizione non pregiudica le disposizioni di leggi e regolamenti concernenti le tasse generali relative agli stranieri e specialmente le tasse sul rilascio dei permessi di soggiorno. La disposizione stessa non potrà essere intesa nel senso di esonerare i cittadini di uno degli Stati contraenti, che risiedono nel territorio dell'altro Stato, da qualsiasi altra imposta, presente e futura, applicabile ai nazionali del paese di residenza.

## Art. 22.

L'eguaglianza di trattamento tra i cittadini dei due paesi, per quanto si riferisce all'ammissione alle scuole pubbliche primarie e all'istituzione delle scuole private, essendo già sufficientemente stabilita, in massima, in ciascuno dei due paesi, dalle rispettive leggi scolastiche, i due Governi si riservano di negoziare una convenzione generale relativa all'insegnamento e d'includervi le misure necessarie per facilitare l'istruzione primaria e l'istruzione professionale dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

## Art. 23.

Una o più convenzioni speciali regoleranno, conformemente allo spirito a cui si informa il presente trattato, la situazione dei marinai, pescatori, e, in generale, del personale salariato della pesca e della marina mercantile. I negoziati a questo scopo cominceranno, al più tardi, nel corso dell'anno che seguirà la ratifica del presente trattato.

Nondimeno rimane fin d'ora convenuto che un regime di pensioni, ispirato alle condizioni previste all'articolo 7, sarà oggetto di uno degli accordi da concludersi in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 24.

## Art. 24.

Le Amministrazioni competenti dei due paesi fisseranno di comune accordo le misure di dettaglio e di servizio necessarie alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente trattato, che esigono la cooperazione dei rispettivi servizi amministrativi. Esse determineranno pure i casi e le condizioni nelle quali corrisponderanno direttamente tra loro.

## Art. 25.

I due Governi, non applicandosi di pieno diritto il presente trattato alle colonie, possedimenti e paesi di protettorato, si obbligano ad entrare in negoziati, possibilmente nel corso dell'anno che seguirà la ratifica del presente trattato, allo scopo di concludere, per le colonie, possedimenti e paesi di protettorato rispettivi, una o più convenzioni speciali che regoleranno le materie contemplate nel presente trattato conformemente ai principî ed allo spirito che l'hanno informato.

## Art. 26.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Parigi al più presto possibile.

Esso entrerà in vigore non appena avvenuto lo scambio delle ratifiche.

Avrà la durata di un anno e sarà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata tre mesi prima dello spirare di ciascun termine.

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente trattato saranno regolate per via diplomatica.

Nel caso in cui non fosse stato possibile arrivare ad una soluzione per questa via, le dette controversie saranno sottoposte, anche su domanda di una sola delle parti, al giudizio di uno o più arbitri che avranno il compito di risolverle in conformità ai principî fondamentali ed allo spirito del presente trattato.

Un accordo speciale regolerà l'istituzione ed il funzionamento dell'arbitrato. Ciascuna delle parti potrà presentare, a titolo di informazione, il parere di uno degli uffici od organi internazionali competenti in materia. Tale parere, allo stesso titolo, potrà pure essere richiesto d'accordo tra gli arbitri.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 30 settembre 1919.

*Firmati:* EDMONDO MAYOR DES PLANCHES  
GIUSEPPE DE MICHELIS.  
CAMILLE BARRÈRE.  
ARTHUR FONTAINE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Costituzione in comune autonomo della frazione Lumezzane San Sebastiano » (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Lumezzane San Sebastiano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 322).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Lumezzane S. Sebastiano e separata dal comune di Lumezzane S. Apollonio mandamento di Gordone Valtrompia e costituita in comune autonomo sotto la denominazione di Lumezzane S. Sebastiano.

(Approvato),

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, N. 2099, che istituisce l'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo statuto » (N. 366).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099 che istituisce l'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo statuto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 12 ottobre 1919, n. 2099, che istituisce l'Ente Nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo Statuto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 85,536.21 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21 per provvedere al saldo degli impegni riguardanti la spesa degli anni finanziari anteriori all'esercizio 1919-20 » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 85,536.21, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21 per provvedere al saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori all'esercizio 1919-20 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1920-21, per l'importo complessivo di lire 85,536.21, necessarie per far fronte al pagamento di impegni assunti dal suddetto Ministero anteriormente all'esercizio 1919-20:

Cap. n. 170 « Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », lire 65,441.60.

Cap. n. 175 « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione elementare, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente » lire 1,246.70.

Cap. n. 189 « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », lire 16,775.84.

Cap. n. 198 « Saldo degli impegni riguardanti le spese per l'educazione fisica, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », lire 498.39.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1921

Cap. n. 200 « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », lire 490.08.

Cap. n. 250 « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », lire 1,083.60.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni e di pagamenti verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini-**

**stero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1918-19 » (N. 347).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni e di pagamenti verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1918-19 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 337*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono approvate le seguenti eccedenze d'impegno, verificatesi in sede di consuntivo, sull'assegnazione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1918-19, sia in conto competenza che in conto residui.

(Approvato).

	In conto competenza	In conto residui
Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . . L.	12,026.69	—
Capitolo 24. Pensioni ordinarie (Spese fisse). »	108,391.31	—
Capitolo 32. Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia (art. 28 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) ed agli ispettori addetti o comandati agli uffici provinciali (art. 83 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e 16 del regolamento approvato con Regio decreto 1° febbraio 1912, n. 180) - Assegni fissi agli ispettori scolastici destinati al Ministero in virtù del Regio decreto 12 marzo 1914, n. 415. (Spese fisse) . . . »	41,633.95	
Capitolo 33. Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	971.24	
Capitolo 42. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi di maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, direttori o ex direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento . . . . . »	1,473.38	
Capitolo 71. Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, numero 142 e 16 luglio 1914, n. 679 - Retribuzioni per supplenze - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Basilicata e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse). . . . .	824,623.79	—
Capitolo 76. Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica . . . . .	1,164.53	—
<i>Da riportarsi</i> . . . . L.	990,284.89	—

	In conto competenza	In conto residui
<i>Riporto . . . L.</i>	990,284.89	—
Capitolo 80. Regie scuole tecniche e Regi istituti tecnici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142 e 16 luglio 1914, n. 679 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Basilicata e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante direttivo - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse) . . . . .	87,996 —	—
Capitolo 81. Regie scuole tecniche e Regi istituti tecnici - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e ad insegnanti chiamati a coadiuvare i capi d'istituto nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali - Compensi ai capi d'istituti e retribuzioni supplementari agli insegnanti delle scuole tecniche dove viene impartito l'insegnamento della lingua araba . . . . .	6,617.67	—
Capitolo 87. Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti tecnici, industriali e professionali, a scuole speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili - Rimborso d'imposta fondiaria all'istituto tecnico di Modica »	7,128.47	
Capitolo 95. Regie scuole complementari e normali e corsi magistrali in comuni sedi di ginnasio isolato e privi di scuola normale - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e ad insegnanti chiamati a coadiuvare i capi di istituti nelle loro mansioni di ufficio anche a causa di eccezionali condizioni dei locali - Compensi al personale di segreteria per particolari condizioni di servizio - Indennità agli insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali ed i corsi magistrali . . . »	—	84.45
Capitolo 124. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nelle leggi 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679 - Retribuzioni per supplenze - Retribuzioni per classi aggiunte - Retribuzioni alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse). . . »	386,801.84	—
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	1,478,828.87	84.45

	In conto competenza	In conto residui
<i>Riporto</i> . . . L.	1,478,828.87	84.45
Capitolo 126. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . .	1,042.63	—
Capitolo 135. Posti di studio a favore di orfani dei maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica (articolo 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251 e Regio decreto 27 giugno 1897, n. 415, modificato col Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 366. . . . .	5,883.81	—
Capitolo 147. Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . . .	3,689.28	—
Capitolo 175. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224 e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima (articolo 1° del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055 . . . . .	623.84	—
Capitolo 176. Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . . .	26,037.48	—
Capitolo 187. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse) . . . . .	623.88	—
Capitolo 190. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze - Retribuzioni per le classi aggiunte, giusta gli articoli 15 e 16 della legge 6 luglio 1912, n. 734 - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (Spese fisse) . . . . .	18,381.22	—
Capitolo 204. Musei di antichità, gallerie, musei medioevali e uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza . . . . . »	98.39	—
Capitolo 218. Regio Opificio delle pietre dure in Firenze - Regia Calcografia in Roma - Personale - Assegni al personale straordinario (Spese fisse) . . . . . »	208. »	—
<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,535,417.40	84.45

	In conto competenza	In conto residui
<i>Riporto</i> . . . L.	1,535,417.40	84.45
Capitolo 226. Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, numero 364) . . . »	—	24,150. »
Capitolo 245. Sussidi ai comuni contemplati nell'articolo 3 del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 564, per le spese relative alla costruzione, al restauro, all'ampliamento ed all'acquisto di edifici per le scuole e per il relativo arredamento principale . . . »	389.35	—
Capitolo 246. Amministrazione provinciale scolastica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario per le funzioni di basso servizio e per i bisogni straordinari dei servizi di copiatura . . . »	12,372.31	—
Capitolo 278. Spese da imputarsi al contributo dei comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (legge 20 marzo 1913, numero 206) . . . »	1,324.04	15,652.22
	<u>1,549,503.10</u>	<u>39,886.67</u>

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi in sede di consuntivo, nell'esercizio 1918-19, sull'assegnazione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, sia in conto competenza che in conto residui:

	In conto competenza	In conto residui
Capitolo 33. Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse) . . . L.	734.50	—
Capitolo 126. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . »	341.66	—
Capitolo 135. Posti di studio a favore di orfani dei maestri, ecc. . . . »	—	34 »
Capitolo 218. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma, ecc. (Spese fisse) . . . »	189.71	—
Capitolo 240. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario, ecc. (Spese fisse) . . . »	—	767.65
	<u>1,265.87</u>	<u>801.65</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento del limite di somma dei mandati a disposizione da emettersi dal ministero dell'istruzione pubblica per pagamento della retribuzione per classi aggiunte e supplenze ad insegnanti di scuole medie » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di somma dei mandati a disposizione da emettersi dal ministero dell'istruzione pubblica per pagamento delle retribuzioni per classi aggiunte e supplenze ad insegnanti di scuole medie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli a darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il limite massimo di lire 30.000 stabilito dall'articolo 50 della legge 17 febbraio 1884, numero 2016, per l'emissione dei mandati a disposizione, è elevato a lire 80.000 per i mandati da emettersi dal Ministero della pubblica istruzione a favore dei funzionari incaricati del pagamento delle retribuzioni, delle indennità, delle mercedi, dei compensi dovuti al personale non che delle spese in genere relative ai servizi dipendenti dal Ministero medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio del disegno di legge: « Sistemazione degli avventizi della Direzione generale per il Fondo per il culto assunti prima della guerra » (N. 368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli avventizi della Direzione generale del Fondo per il culto assunti prima della guerra ».

Prego l'onorevole segretario, senatore Cencelli, di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 368).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BERGAMASCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Io proporrei la sospensiva di questo disegno di legge.

Siccome questa materia è oggi in esame presso la Commissione d'inchiesta sulla burocrazia e siccome ci sono proposte quasi concrete da avanzare al Governo, l'approvazione di questo disegno di legge stabilirebbe un precedente che turberebbe l'economia di quelle proposte. Quindi, a nome della Commissione, io e l'onorevole collega Zupelli, chiediamo al Senato che voglia sospendere la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se accetta la proposta di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Per parte del Governo non vi è nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole senatore Bergamasco, accettata dal Governo, di sospendere la discussione del disegno di legge: « sistemazione degli avventizi che la Direzione generale per il fondo culto ha assunti prima della guerra ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla resa dei conti da parte degli Enti locali delle regioni invase e sgombrate ed alle contabilità delle gestioni per l'assistenza dei profughi e per la riparazione dei danni di guerra nelle terre liberate » (N. 295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla resa dei conti da parte degli enti locali delle regioni invase e sgombrate ed alle contabilità delle gestioni per l'assistenza dei profughi e per la riparazione dei danni di guerra nelle terre liberate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 295).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Ai conti consuntivi delle provincie di Belluno e di Udine, come pure dei comuni di dette provincie e di quelli già invasi o sgombrati nelle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza, ed ai conti consuntivi delle istituzioni pubbliche di beneficenza ivi esistenti, che siano andati distrutti o smarriti in conseguenza dell'invasione e dello sgombrato, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 35 e 36 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

È però ridotto ad un quinquennio il termine di un decennio stabilito dai citati articoli 32 e 33 agli effetti della definizione delle risultanze dei conti, dell'appello alla Corte dei conti e delle istanze di revocazioni e delle alienazioni e svincoli delle cauzioni.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono altresì, in quanto siano applicabili, ai conti dei contabili ed appaltatori erariali pei quali, però, i provvedimenti necessari per la compilazione e riproduzione dei conti e per la loro documentazione e per lo svincolo delle cauzioni, restano attribuiti alle competenti amministrazioni centrali.

(Approvato).

#### Art. 3.

L'esame delle contabilità delle spese eseguite dai funzionari delegati per provvedere all'assistenza dei profughi di guerra, comprese le spese generali di amministrazione, e l'esame altresì delle contabilità delle materie acquistate con i fondi stanziati per la detta assistenza è compiuto direttamente dalla Corte dei conti.

Ad essa è pure demandata la revisione di-

retta delle contabilità a danaro ed a materia relative alla gestione del Comitato governativo per la riparazione dei danni di guerra, istituito col decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Con apposito Regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro per il tesoro di concerto con quello delle terre liberate e udita la Corte dei conti, saranno presi tutti i provvedimenti necessari per procedere all'esame delle anzidette contabilità e per determinare le modalità del riscontro.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per le aperture di credito su mandati a disposizione a favore degli intendenti di finanza per le anticipazioni ed i pagamenti dei danni di guerra, ai sensi del Testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni, emessi sui capitoli iscritti nel bilancio del Ministero del tesoro, i relativi rendiconti e contabilità saranno, pel tramite della Amministrazione centrale del tesoro, resi dalle Intendenze direttamente alla Corte dei Conti cui è demandato esclusivamente l'esame di essi, salvi i provvedimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il pagamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese di viaggio per i profughi e di trasporto dei loro bagagli e masserizie sarà fatto in base a speciali elenchi, presentati dal direttore generale delle ferrovie e riconosciuti regolari all'Ufficio di ragioneria dell'Amministrazione stessa, salva la responsabilità delle autorità che accertarono i requisiti richiesti per ottenere le facilitazioni accordate.

(Approvato).

#### Art. 6.

All'ultimo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 523, sono sostituiti i seguenti:

Il Commissario è autorizzato ad assumere impegni e ad ordinare spese per il funziona-

mento dei servizi e per i lavori di riparazione dei danni di guerra entro i limiti che gli saranno fissati dal ministro per le terre liberate. Egli è direttamente responsabile dell'esercizio di tali facoltà ed è tenuto a sottoporre alla Corte dei conti, pel tramite dell'Amministrazione centrale, appositi conti trimestrali dei pagamenti effettuati sulle aperture di credito. Queste saranno concesse distintamente sui vari capitoli del bilancio in base alle necessità di cassa. I conti devono anche essere firmati dal capo dell'ufficio di ragioneria del Commissariato, che risponde della loro regolarità, e su di essi il ministro per le terre liberate può disporre l'esecuzione di ulteriori riscontri, se ed in quanto li ritenga necessari.

I ministri per il tesoro e per le terre liberate, ciascuno nella propria competenza possono ordinare verifiche ed ispezioni ai vari servizi del Commissariato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ente autonomo per la costruzione ed esercizio del porto fluviale di Piacenza » (N. 350).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ente autonomo per la costruzione ed esercizio del porto fluviale di Piacenza ».

Prego l'onorevole senatore Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 350).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROMANIN JACUR, *ff. di relatore*. Poiché debbo sostituire il relatore onorevole Cipelli assente, dopo avere avvertito che l'Ufficio centrale propone l'approvazione del disegno di legge, debbo permettermi di fare osservare al Senato e all'onorevole ministro che l'art. 5 nel suo primo comma là dove precisamente si dice « entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto » contiene un errore ripetuto pure nella chiusa del successivo quinto comma. Alla parola « del presente decreto » bisogna sostituire « della presente legge ».

È una questione di semplice coordinamento ma è bene che l'errore sia rilevato per l'esattezza.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Si tratta di una sostituzione di parola inesattamente usata, di sostituire cioè alla parola « decreto » la parola « legge ».

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole ministro dei lavori pubblici che solleva una questione gravissima, perchè, anche il cambiamento di una parola, porterebbe alla necessità del ritorno della legge alla Camera dei deputati. Dobbiamo augurarci che le leggi vengano a noi con un linguaggio legislativo più accurato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare che quando si dice « entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto » si indichi chiaramente che la legge è questa e non ci può essere dubbio che sia un'altra.

ORLANDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Con questo disegno di legge si trasporta nel campo fluviale quell'Istituto dell'ente autonomo che è stato istituito anche per i porti marittimi e che ebbe origine dall'istituzione dell'ente autonomo di Savona. Torino, a cui necessitava uno sbocco marittimo più facile e accessibile del porto di Genova, demandò che si istituisse un ente autonomo, al quale veniva assicurata una forte anticipazione di somme per costruire prontamente nuovi apprestamenti a Savona e parmi anche a Vado. Costituito l'ente autonomo si consentì ad esso che per 70 anni potesse valersi di questi mezzi e potesse imporre delle tasse. Con questi provvedimenti si provvedeva agli ammortamenti e interessi per le somme utilmente anticipate.

Poi questo Istituto degenerò, (me lo consente l'onorevole ministro dei lavori pubblici) perchè ai nuovi enti autonomi non si domandarono trascurabili anticipazioni di somme, da impiegarsi nel rapido sviluppo dei porti; si istituirono enti autonomi e si delegò ad essi una

gran parte del potere del Governo centrale senza alcun effettivo vantaggio per il paese.

Ora questo sistema che è stato in questi ultimi tempi generalmente riconosciuto non utile, si trasporta nei porti fluviali con questa legge, per la quale io faccio questo rilievo senza proporre ordini del giorno al Senato, ma solo per avere una dichiarazione dall'onorevole ministro e qualche sua assicurazione.

E il rilievo è questo che nel campo fluviale la questione peggiora, perchè, mentre per il mare la via percorsa, che è il mare, non costa nulla all'ente nè allo Stato per costruzione e per manutenzione, la via fluviale costa allo Stato molto, perchè, per accedere a quel porto costituito in ente, bisognerà escavare, costruire canali e fare quanto è necessario per rendere possibile la navigazione; e allora, domando, perchè costituire enti autonomi che sfrutteranno in futuro tutt'ocò e ora non anticipano nulla per il pronto sviluppo del porto?

Ora se si dà assegnazione di 70 anni, il solo fatto di avere stabilito il termine di 70 anni presuppone un ammortamento di qualche spesa fatta, mentre per Piacenza si tratta di soli stanziamenti devoluti per legge, e se questa spesa non viene fatta, questi progetti non servono che a creare una nuova burocrazia, in aggiunta alle molte già esistenti.

Il Po è un fiume che ha caratteristiche di navigabilità non minori dei grandi fiumi della Germania e traversa un paese ricco ed industriale: l'avvenire della navigazione del fiume è sicura. Abbia il Governo fiducia in questo avvenire e provveda almeno che per questo e per altri enti che non affrettano, con anticipazioni di somme, l'esecuzione di lavori, sia mantenuto fermo il diritto di riscatto dopo un trentennio che esiste, per le concessioni, nella legge Bertolini sulla navigazione fluviale ed a cui l'attuale decreto si riferisce.

ROMANIN JACUR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR, *ff. di relatore*. Mi compiacio che un uomo molto competente in questa materia come l'onorevole senatore Orlando a proposito di questo disegno di legge abbia asserito al Senato due cose: la prima che il Po è un fiume che non ha nulla da invidiare ai migliori fiumi navigati di Europa, la seconda che egli crede che la navigazione nel Po avrà in avvenire

grande sviluppo. Nè occorre che io dica che sono completamente del suo parere. Premesso questo, dirò che la facoltà stabilita nella legge organica della navigazione interna del riscatto, rimane intatta al Governo in qualunque momento creda opportuno valersene, e aggiungerò che questo disegno di legge si uniforma alle disposizioni accettate dal Parlamento per altri cinque porti fluviali sul Po, pei quali le convenzioni sono in vigore e si stanno già eseguendo i lavori relativi, e cioè per Pontelagoscuro, Mantova, Boretto, Pavia e Cremona senza ricordare il gran porto fluviale di Milano di cui tutti hanno cognizione. Quindi il Governo, per il porto di Piacenza in analoghe condizioni, non poteva proporre disposizioni diverse che, in questo momento avrebbero lasciato l'impressione che il Governo considerava le condizioni del porto di Piacenza in forma diversa da quelle considerate per tutti gli altri cinque porti ricordati. Tanto più che, dopo il porto di Milano, sulla cui importanza e sul cui avvenire siamo tutti di accordo, convengo appieno con l'onorevole Orlando che avrà notevole sviluppo il porto di Piacenza.

Mi permetta poi il Senato e l'amico onorevole Orlando di dire francamente la mia opinione, cioè come sia bene usare una certa larghezza in consimili concessioni, perchè tutti sanno che la navigazione interna, negletta in Italia fino a pochissimi anni fa, dovrà — se come dobbiamo augurarci, i traffici riprenderanno il corso dell'ante guerra — svilupparsi più che per l'eccitamento che viene dalle leggi e dall'opera del Governo, per il bisogno, che sentirà il paese in quelle sue parti dove l'acqua può utilizzarsi come mezzo di trasporto, di approfittarne, tanto più che le ferrovie nostre noi sappiamo sono esercitate spesso anche passivamente.

Non credo quindi che, nè per oggi nè per un prossimo domani, sia il caso di lesinare sopra talune condizioni di favore; queste servono e finiranno, secondo il mio modestissimo giudizio, di incitamento ad aumentare e migliorare le vie dell'acqua, mezzo di trasporto che è largamente usufruito, come tutti sanno, negli altri paesi e del quale l'Italia, certamente non con lode di tutti i suoi cittadini nè dei suoi amministratori, non ha saputo o voluto usufruire sino adesso. Del resto, ripeto, la legge organica sulla navigazione interna facoltizza in qualunque

momento i riscatti di qualsiasi concessione del genere, nè dimentichiamo che in questo stesso disegno di legge vi è un articolo, il 17, che stabilisce la ripartizione degli utili fra tutti i fornitori e l'altro che in capo a settanta anni la ripartizione dei fondi che rimanessero disponibili all'ente autonomo - speriamo che gli utili potranno venire presto, se lo sviluppo sarà, come tutti crediamo ed auguriamo sollecito e prospero, e lauti i fondi disponibili - sarà fatta a suo tempo fra Stato, provincia, comune ed altri enti che concorsero alla costruzione del porto ai sensi dell'articolo 31.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Questo disegno di legge è venuto alla Camera ed ora al Senato, perchè io ho creduto essere necessario che la costituzione degli Enti autonomi portuali non seguisse più per semplice decreto-legge, ma avesse invece la sanzione del Parlamento; tanto più che la costituzione di tali enti investe questioni molto importanti. Finora, con decreti-legge, se ne sono creati parecchi, specie per la costruzione o la sistemazione e l'esercizio di porti marittimi: mi pare circa quattordici. Questo però è il primo disegno di legge che viene dinanzi al Parlamento. Il concetto che ha ispirato la costituzione degli enti è stato quello di attuare un opportuno decentramento di funzioni ed assicurare una sufficiente autonomia, dando in pari tempo alle popolazioni interessate la sicurezza, che i porti sarebbero stati costruiti. Certamente bisogna evitare - e fu accennato nella discussione - che si costituiscono organismi burocratici e che le spese di amministrazione assorbano gran parte dell'entrate. Ad ogni modo, poichè altri enti per porti fluviali già sono stati costituiti, io ho creduto che non vi fossero ragioni sufficienti per non applicare gli stessi criteri per il porto di Piacenza. A questo proposito bene ha ricordato l'onorevole Romanin-Jacur che già per i vari porti sul Po, compreso quello di Milano, altri enti simili erano stati costituiti.

Quanto alla questione del riscatto, non vi è dubbio che questo possa essere attuato, sia pure con apposita legge. Si tratta di enti di ragione pubblica ed è chiaro che essi esistono in quanto lo Stato dà loro vita giuridica; se

essi non facessero buona prova e non rispondessero al concetto per cui sono stati fondati, come persone giuridiche che derivano la loro vita dallo Stato, questo avrebbe sempre diritto di prendere esso stesso quella gestione che gli enti non sapessero esercitare.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

È istituito un ente autonomo con la denominazione di «Azienda del porto di Piacenza» per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione interna in quella città.

Costituiscono il porto di Piacenza gli scali commerciale ed industriale da costruirsi nei comuni di Piacenza, di Mortizza e di San Lazzaro Alberoni, lungo la linea navigabile di seconda classe Pavia-Piacenza-Cremona.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'ente ha sede in Piacenza ed avrà la durata di anni 70.

Esso provvede:

a) all'attuazione del progetto 15 febbraio 1915 a firma degli ingegneri Camillo Chiappa e Diofebo Negrotti, dell'importo di lire 4.177.000 riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto 15 marzo 1919, numero 137;

b) a successivi miglioramenti ed ampliamenti delle opere portuali e degli impianti relativi, sia commerciali che industriali;

c) alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del porto;

d) alla gestione di tutti i servizi portuali;

e) all'amministrazione dei fondi e proventi assegnatigli;

f) alle spese di qualsiasi natura necessarie pel disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

Per quanto concerne la polizia giudiziaria, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana nell'ambito del porto si provvede secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

(Approvato).

## Art. 3.

L'Amministrazione dell'azienda del porto di Piacenza è affidata ad un Consiglio composto di sette membri, dei quali il presidente sarà nominato, su proposta dell'Amministrazione provinciale di Piacenza, con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici.

Gli altri membri saranno nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal ministro del tesoro, uno dall'Amministrazione provinciale di Piacenza, due dall'Amministrazione comunale di Piacenza, ed uno dalla Camera di commercio di Piacenza.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vicepresidente.

(Approvato).

## Art. 4.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda, è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, ed ha tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dallo Statuto.

Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

(Approvato).

## Art. 5.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà per la prima volta provveduto alle nomine di cui al precedente articolo 3.

Nei due mesi successivi il Consiglio di amministrazione delibererà lo statuto dell'azienda, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del Presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio (oltre quelle indicate nel presente decreto) siano soggette all'approvazione del Governo, le indennità agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento del Consiglio.

Nello stesso periodo di tempo il Consiglio sottoporrà all'approvazione del Governo le norme cui dovrà essere informata l'Amministrazione dell'azienda durante e dopo la costruzione

del porto per tutto ciò che non sia regolato dal presente decreto.

Lo statuto e le norme di cui sopra, con le modificazioni che si riterranno necessarie, verranno approvati con Regio decreto su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

## Art. 6.

In base al progetto indicato dall'articolo 2 saranno compilati dalla azienda portuale i progetti di esecuzione delle opere per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

## Art. 7.

L'azienda portuale ha facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti ai progetti già approvati, che siano consigliate da esigenze tecniche o tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio del porto.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino differenze nella spesa prevista coi progetti già approvati per più di lire 100.000 ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi; in tutti gli altri casi la loro ammissibilità verrà giudicata dall'ispettore compartimentale del Genio civile.

(Approvato).

## Art. 8.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di costruzione, di miglioramento e di ampliamento contemplati nell'articolo 2, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'azienda.

(Approvato).

## Art. 9.

I contratti stipulati dall'azienda non potranno aver durata, nè creare impegni, oltre il

termine dell'azienda stessa, salvo intervenga espressa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

#### Art. 10.

È data facoltà all'azienda di imporre e riscuotere una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, una tassa di stallia sui natanti, ciascuna delle quali non superiore a lire una per tonnellata metrica, rispettivamente di carico e di stazza, le tariffe pel trasporto delle merci dal porto alle reti ferroviarie e tramviarie e viceversa nonchè multe per contravvenzioni ai vari regolamenti di polizia portuale.

Le tariffe da approvarsi a mente dell'articolo 21, potranno essere, con le stesse modalità ivi previste, modificate ogni triennio.

(Approvato).

#### Art. 11.

L'azienda concorderà con le ferrovie dello Stato e con le amministrazioni tramviarie le norme e i corrispettivi pel servizio cumulativo e per l'uso dei carri che le amministrazioni stasse forniranno su richiesta dell'azienda portuale con riguardo alle speciali esigenze del traffico del porto.

(Approvato).

#### Art. 12.

L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

1<sup>o</sup>) contributo dello Stato, della provincia, della Camera di commercio e del comune di Piacenza;

2<sup>o</sup>) frutti dell'uso della concessione e dell'affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

3<sup>o</sup>) proventi dell'esercizio diretto dei servizi del porto e canoni per servizi dati in appalto;

4<sup>o</sup>) proventi dell'imposizione di tasse portuali e della cessione di aree;

5<sup>o</sup>) somme versate dai privati quale rimborso delle spese occorrenti per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti ecc., in contravvenzione alle norme per la polizia del porto;

6<sup>o</sup>) proventi per oblazioni e contributi volontari e di qualsiasi altra natura;

7<sup>o</sup>) ricavi di prestiti e di altre operazioni finanziarie consentite dalle vigenti leggi.

(Approvato).

#### Art. 13.

L'azienda ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni nei modi ed alle condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

(Approvato).

#### Art. 14.

Per l'esecuzione della prima fase delle opere portuali che dovrà essere ultimata entro trenta mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, e la cui spesa è prevista nel progetto di massima in lire 308.000, lo Stato, la provincia, il comune e la Camera di commercio di Piacenza verseranno alla Azienda del porto in due rate uguali, il 1<sup>o</sup> giugno ed il 1<sup>o</sup> dicembre 1921, rispettivamente il 60 per cento, l'8 per cento, il 28 per cento, ed il 4 per cento della spesa risultante dal relativo progetto esecutivo.

Allorquando, per le esigenze del traffico e lo sviluppo industriale, l'azienda del porto procederà all'esecuzione delle opere di completamento, secondo il progetto di cui all'articolo 2, lo Stato, la provincia, il comune e la Camera di commercio di Piacenza dovranno versare all'azienda stessa ratealmente nel periodo di costruzione il 60 per cento, 8 per cento, 28 per cento ed il 4 per cento rispettivamente della spesa risultante dai progetti esecutivi approvati come all'articolo 6.

Qualora il costo effettivo delle opere risultasse superiore a quello preventivato nei progetti esecutivi, la maggior spesa sarà fornita dalla provincia, dal comune e dalla Camera di commercio di Piacenza, nelle proporzioni rispettivamente del 20 per cento, 70 per cento e 10 per cento mediante anticipazioni infruttifere rimborsabili con gli utili dell'azienda a termini dell'articolo 17.

I contributi dello Stato di cui al presente articolo saranno imputati alla spesa di lire 110 milioni, autorizzata col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per opere nuove di navigazione interna (articolo 1, lettera f).

(Approvato).

## Art. 15.

I comuni e le provincie che a norma del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, risulteranno interessati nell'opera, dovranno rimborsare alla provincia, al comune ed alla Camera di commercio di Piacenza le rispettive aliquote di contributo commisurate alla spesa che sarà servita di base per la determinazione del contributo dello Stato.

(Approvato).

## Art. 16.

La provincia, il comune e la Camera di commercio di Piacenza anticiperanno nelle proporzioni indicate nel 3<sup>o</sup> comma dell'articolo 14 e fino a concorrenza di lire 250 mila, le somme necessarie all'avviamento dell'esercizio del porto.

Qualora i proventi dell'azienda non bastino a coprire gli oneri dell'esercizio la differenza emergente dal conto di ogni anno sarà colmata dagli enti suindicati nelle stesse proporzioni.

Tali anticipazioni, insieme agli interessi semplici in misura non superiore al 5 per cento, saranno rimborsate dall'azienda agli enti sovventori con gli utili che potranno risultare dall'esercizio del porto a termini dell'articolo 17.

(Approvato).

## Art. 17.

Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio — comprese nel passivo anche le quote di manutenzione e di rinnovamento delle opere e degli impianti — sarà devoluto innanzi tutto a rimborsare gli enti sovventori delle anticipazioni di cui agli articoli 14 e 16.

Successivamente il prodotto netto sarà devoluto alla costituzione di un fondo di riserva di non oltre lire 500.000 per sopperire ad eventuali perdite future. Le somme così accantonate saranno coi relativi frutti investite secondo le norme che prescriverà il Ministero del tesoro.

Il rimanente prodotto netto sarà ripartito a favore dello Stato, della provincia, del comune, della Camera di commercio di Piacenza e degli altri enti interessati nelle stesse proporzioni dei rispettivi contributi nella costruzione dell'opera.

(Approvato).

## Art. 18.

I progetti di importo superiore alle lire 50.000 per riparazioni straordinarie e per miglioramento delle opere dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Ispettore compartimentale del Genio Civile.

(Approvato).

## Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dell'Ispettore compartimentale del Genio civile, perchè i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte e in conformità ai progetti approvati e perchè le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità dell'ente.

L'azienda dovrà fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e all'occorrenza, su invito dell'Ispettore, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, l'Ispettore incaricato della vigilanza ne riferirà al Ministero il quale, previa ingiunzione all'azienda, potrà provvedere di ufficio agli occorrenti lavori.

(Approvato).

## Art. 20.

Dopo ultimata la costruzione del porto, il Ministero dei lavori pubblici farà procedere ad una visita di ricognizione generale delle opere, in seguito alla quale verrà stabilita, di concerto con l'azienda, l'apertura del porto all'esercizio.

Potrà tuttavia concordarsi l'apertura allo esercizio di parti dell'opera che risultino in grado di utile funzionamento.

Nell'atto di ricognizione sarà fatta risultare da apposito verbale la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

(Approvato).

## Art. 21.

I regolamenti per i servizi del porto e le tasse e tariffe relative nonchè le norme per la applicazione di queste, saranno approvati con decreto reale su proposta del Ministero dei la-

vori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze e dell'industria e commercio, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 22.

Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario l'azienda rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici il quale, dopo averlo comunicato per le loro osservazioni alle Amministrazioni della provincia, del comune e della Camera di commercio di Piacenza e dopo trascorso il termine perentorio all'uopo assegnato, provvede, di concerto col Ministero del tesoro, in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'azienda i necessari documenti e forniti tutti i mezzi per le verifiche che i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.

(Approvato).

#### Art. 23.

Il ministro dei lavori pubblici, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo in tal caso col ministro competente, può in ogni tempo far ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati alla azienda portuale.

(Approvato).

#### Art. 24.

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e su conforme parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione dell'azienda affidandola ad un commissario Regio.

La detta Amministrazione deve essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi. Quando speciali ragioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio commissario, il Governo del Re provvederà, con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.

(Approvato).

#### Art. 25.

Le opere di cui all'articolo 2 sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropriazioni provvederà l'azienda del porto.

A tali espropriazioni sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2392, sul risanamento della città di Napoli.

L'azienda del porto potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere. Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

#### Art. 26.

L'azienda del porto ha fin da ora la facoltà di compilare un piano particoreggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali commerciali ed industriali nei territori di Piacenza-Mortizza e San Lazzaro-Alberoni anche in previsione di un maggiore movimento commerciale, e di quelli che convenga riservare per futuri impianti commerciali ed industriali.

Questo piano da compilarli e pubblicarsi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa, sarà presentato per la approvazione entro tre anni ed approvato a termini dell'articolo 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni dell'articolo precedente.

(Approvato).

## Art. 27.

Fino a che non sia stato emanato il decreto Reale di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, l'Amministrazione provinciale di Piacenza adotterà tutti i provvedimenti così di carattere tecnico come amministrativo, compresi gli espropri, di cui al precedente articolo, per la migliore predisposizione dei lavori, previa intesa col Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

## Art. 28.

In armonia col progresso dei lavori di costruzione del porto, il comune di Piacenza dovrà adottare tutti i provvedimenti di sua competenza per la formazione delle strade di accesso al porto e per l'impianto di tutti gli inerenti servizi municipali.

Per la somministrazione di acqua potabile, gas, energia elettrica, per raccordi ferroviari e tramviari e per quanto altro occorra per il servizio del porto, le amministrazioni pubbliche concederanno all'azienda del porto le maggiori possibili facilitazioni e l'applicazione delle tariffe minime.

(Approvato).

## Art. 29.

Nell'ambito del porto potrà essere istituito un magazzino generale ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, per la custodia e conservazione delle merci e derrate di qualsiasi provenienza o destinazione.

(Approvato).

## Art. 30.

Tutti gli atti e contratti che verranno stipulati nell'interesse dell'azienda del porto, si considereranno siccome fatti nell'interesse dello Stato, agli effetti del registro, bollo e delle tasse; e tutti i redditi di qualsiasi specie di pertinenza dell'ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni dei prestiti emessi dall'ente stesso, saranno esenti dalle imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

(Approvato).

## Art. 31.

Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda, le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati pel rinnovamento dei medesimi saranno devoluti allo Stato.

I fondi disponibili, compreso quello di riserva, verranno ripartiti fra lo Stato, la provincia, il comune, la Camera di commercio di Piacenza e gli altri enti interessati nella proporzione dei rispettivi contributi nella spesa di costruzione.

(Approvato).

## Art. 32.

Con la procedura indicata dal decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1270, saranno aggregate al territorio del comune di Piacenza le zone attualmente appartenenti ai comuni Mortizza e San Lazzaro Alberoni da occuparsi per l'esecuzione di scali commerciali ed industriali.

(Approvato).

## Art. 33.

Per la concessione di scali lungo il Po, in provincia di Piacenza, quando non sia fatta ad amministrazioni comunali, che direttamente provvedano al relativo esercizio, dovrà chiedersi il parere dell'Azienda del Porto di Piacenza e dei comuni che possano avervi interesse per ragioni di territorio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: «Istituzione in Genova di un Regio Istituto commerciale» (N. 331).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione in Genova di un Regio Istituto commerciale».

Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 331).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita in Genova una scuola di commercio di terzo grado con il titolo di « Regio Istituto Commerciale ».

Il Regio istituto commerciale di Genova sarà governato con le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 854, dal decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1323, e dal regolamento generale per la istruzione media commerciale, approvato con decreto Reale del 13 novembre 1919, n. 2431, per quanto non è contrario alle disposizioni della presente legge.

Ai licenziati dal Regio istituto commerciale è rilasciato il diploma di « ragioniere commerciale ».

(Approvato).

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del Regio Istituto commerciale di Genova:

il Ministero per la industria e il commercio, con lire 34,000;

la Camera di commercio ed industria di Genova, con lire 22,000;

il comune di Genova, con lire 15,000;

la provincia di Genova, con lire 8,000;

il comune di Sampierdarena, con lire 3,000;

il comune di Sestri Ponente, con lire 1,500;

il comune di Cornigliano Ligure, con lire 1,000;

il comune Rivarolo Ligure, con lire 500.

Nel contributo della Camera di commercio sono comprese lire 5,000 che costituiscono il contributo della Cassa di risparmio di Genova e lire 1,000 che costituiscono il contributo del Consorzio autonomo del Porto, per la continuità dei quali la Camera di commercio si rende garante.

Oltre i contributi suindicati, il comune di Genova e la Camera di commercio ed industria di Genova si obbligano a provvedere la scuola di una conveniente sede, assumendone la manuten-

zione ed a fornire l'acqua, la illuminazione ed il riscaldamento necessario per tutti i servizi della scuola.

(Approvato)

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione del Regio Istituto commerciale di Genova si compone di un delegato del Ministero per la industria ed il commercio e, di uno per ciascuno, della provincia, del comune e della Camera di commercio di Genova. Avranno pure diritto ad un rappresentante gli Enti sovventori quando il loro contributo raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi a favore della scuola.

(Approvato).

Art. 4.

Gli alunni dell'istituto commerciale di Genova saranno ammessi, alla data della pubblicazione della presente legge, nelle corrispondenti classi del Regio istituto commerciale di Genova.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili, di fare l'appello nominale per questa votazione.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangano aperte.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1919, n. 1271, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione dei bacini montani » (N. 351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, numero 1271 riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione dei bacini montani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1271, concernente la concessione di mutui per la esecuzione di opere idrauliche e di sistemazioni di bacini montani, con la seguente variante all'art. 4<sup>o</sup>:

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1916, relative al pagamento dei contributi dovuti dagli interessati, sono estese alle concessioni per opere idrauliche di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria e per i lavori di sistemazione dei bacini montani, ferme però restando, per quanto riguarda il corrispettivo di spese generali ed altri oneri generali dei concessionari, le disposizioni degli articoli 53 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774 e dall'art. 15 della legge 21 marzo 1872, n. 442 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, che costituisce un nuovo Ente denominato Consorzio di credito per le Opere pubbliche » (N. 354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627 che costituisce un nuovo Ente denominato Consorzio di credito per le Opere pubbliche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di

un nuovo ente denominato: « Consorzio di credito per le opere pubbliche », con le seguenti modificazioni:

a) Art. 2, primo comma:

« Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, l'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione e le Casse di risparmio che ne facciano domanda ».

b) Art. 9, primo comma:

« Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri dieci membri, oltre di un delegato dell'Istituto Nazionale di Credito per la cooperazione ».

Art. 9, secondo comma: Dopo le parole « due del Ministero dei lavori pubblici », aggiungere: « uno del Ministero dell'industria e commercio ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazione dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici, chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455 sugli ordini dei medici, chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'art. 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, è sostituito il seguente:

« La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo ordine, il quale contributo non potrà eccedere le lire 100 ».

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1921

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto e ad una società da costituirsi la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci » (N. 317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto, e ad una società da costituirsi la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, mediante il quale viene concessa al comune di Catania la costruzione delle opere di ampliamento di quel porto, e ad una società da costituirsi la costruzione e l'esercizio per anni 70 dei relativi impianti di carico e scarico e deposito delle merci.

All'articolo 5 del detto decreto Reale è aggiunta la seguente disposizione: « Però dopo accertato il costo effettivo di tutte le opere contemplate nel progetto di cui all'articolo 1, sarà determinato il maggiore o minor concorso governativo, mediante variazioni nella misura delle annualità da stabilirsi con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro di concerto col ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Per l'acquisto di un palazzo da cedere in uso alla Ambasciata di Germania » (N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per l'acquisto di un palazzo da cedere in uso all'Ambasciata di Germania ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 335).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri della somma di quattro milioni e 250 mila lire per l'acquisto del palazzo Vidoni, proprietà Guglielmi, da cedere in uso ed in abitazione, comprese le botteghe sottostanti, all'Ambasciata di Germania presso il Re d'Italia, a norma degli articoli 518 e 529 Codice civile italiano.

(Approvato).

Art. 2.

L'edificio dovrà essere conservato nelle sue condizioni attuali per tutto quanto concerne il suo carattere monumentale ed artistico, a norma delle disposizioni vigenti. Qualunque trasformazione, sia interna che esterna, dovrà essere approvata preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

All'esecuzione della presente legge provvederà il ministro degli esteri di concerto col presidente del Consiglio e col ministro del tesoro,

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albricci, Amero D' Aste, Arlotta, Artom, Auteri Berretta.

Barbieri, Barzilai, Bava Beccaris, Bellini, Benaventano, Bergamasco, Bergamini, Beria D' Argentina, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Brusati Ugo.

Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campostrini, Canevari, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Corsi, Curreno.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Sant' Onofrio, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D' Ovidio Francesco.

Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Carlo, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Frascara, Fratellini, Fulci.

Gallini, Garavetti, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Hortis.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Marsaglia, Martino, Masci, Marsarucci, Mayer, Mazza, Melodia, Millo, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Pavia, Pellerano, Perla, Pianigiani, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini, Salata, Sanarelli, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Sechi, Sili, Sini-baldi, Sonnino Sidney, Sormani, Spirito, Supino, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Vanni, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani.

Zappi, Zupelli.

#### Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interpellanza e delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Interpellanza:

Al ministro dei lavori pubblici circa la necessità ed urgenza dell'ampliamento della stazione ferroviaria Caianello Vairano e l'insufficienza del materiale mobile da detta stazione a Sulmona.

De Amicis Mansueto.

#### Interrogazioni:

Al sottosegretario di Stato per la marina mercantile per sapere se e quando le cinque navi ex-germaniche assegnate alla Cooperativa Garibaldi saranno restituite allo Stato, come conseguenza del voto della Camera dei deputati, che non approvava la convenzione passata fra lo Stato e la Cooperativa Garibaldi.

Presbitero e Reynaudi.

Al ministro della marina per sapere:

1° se la soppressione del comando in capo del dipartimento marittimo di Venezia abbia avuto il parere della Commissione per la difesa dello Stato e se in caso contrario non sia opportuno, come pare ai richiedenti, mantenere tale comando nella piazza marittima di Venezia;

2° se sussistendo che una parte dell'Arsenale di Venezia rimanga alla diretta dipendenza dello Stato, non convenga assegnare la

parte rimanente in concessione al comune di Venezia con facoltà di subconcessione, come è stato fatto in eguale circostanza pel comune di Genova.

Grimani, Fradeletto, Tecchio, Diena, Molmenti, Brandolin.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se e come intenda ristabilire l'autorità del ministro di fronte al provveditore degli studi di Modena il quale, non curando l'ordine comunicatogli con telegramma ed annunciato al Senato nella tornata del 26 febbraio u. s. per annullare il divieto del tricolore nella scuola, ha voluto invece confermare, in seduta del successivo 10 marzo del Consiglio provinciale scolastico, l'opportunità di quel divieto e, non facendo cenno dell'ordine ministeriale, ha provocato una deliberazione unanime di approvazione del proprio operato e di implicita resistenza all'autorità ministeriale.

Vicini.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro dei lavori pubblici, facendosi interprete di una numerosa e benemerita classe di cittadini, domanda se non sarebbe opera di giustizia concedere agli impiegati dello Stato, collocati a riposo, alcuni biglietti annuali di riduzione nelle ferrovie, come si pratica per gli impiegati delle ferrovie dello Stato, in considerazione specialmente dello avere essi goduto senza limite di tale beneficio, mentre si trovavano in servizio, e che è cosa dura ed ingrata sopprimerlo per intiero ai vecchi giubilati.

Pianigiani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione di spese per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del Fiume Magra e del bacino del Dosolo nelle provincie di Genova e Bologna ».

A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla costruzione della linea navigabile di terza classe Parma-Colorno-Po ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Sull'ordine dei lavori.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Interpretando il desiderio di numerosi colleghi, che vorrebbero fossero terminati domani i lavori del Senato, propongo che la seduta di domani cominci alle 14, sopprimendosi le interrogazioni.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. All'ordine del giorno è iscritta una mia interrogazione al ministro delle finanze la quale ha una grandissima importanza, giacchè si tratta di sapere se le denunce dei patrimoni debbono esser fatte oppur no nel prossimo mese di maggio.

Una risposta a questa interrogazione è assolutamente necessaria, soprattutto perchè vi sono dei comuni i quali hanno di molto oltrepassato nell'imposizione della tassa il limite che loro sarebbe consentito, ed è necessario che si ponga un freno allo sciupio che questi comuni fanno del pubblico danaro. Perciò, valendomi della facoltà consentita dal regolamento, io domando che alla mia interrogazione si dia una risposta per iscritto, mentre, secondo la proposta fatta dall'onorevole senatore Spirito, la mia interrogazione dovrebbe essere soppressa, ciò che io non posso consentire.

PRESIDENTE. Evidentemente l'onorevole senatore Amero d'Aste ha mal interpretato la parola usata dall'onorevole senatore Spirito.

Non può essere questione di soppressione delle interrogazioni, ma semplicemente della loro non iscrizione all'ordine del giorno. Agli interroganti rimane pur sempre la facoltà di trasformare le loro interrogazioni in interrogazione con risposta scritta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me pare che una risposta scritta e meditata alla interrogazione dell'onorevole senatore Amero D'Aste produrrebbe lo stesso effetto che una risposta in seduta pubblica. Prendo impegno di comunicare al mio collega delle finanze il desiderio dell'onorevole senatore Amero d'Aste che alla sua interrogazione sia data la risposta per iscritto.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Trovasi inscritta all'ordine del giorno una mia interrogazione al ministro della guerra circa l'esistenza dell'inchiesta eseguita sull'opera del generale Cavaciocchi comandante il 4° corpo d'armata nell'ottobre 1917. Sebbene questa interrogazione potrebbe essere esaurita in meno di cinque minuti, pur tuttavia mi contenterò che ad essa sia data risposta per iscritto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi riservo di comunicare al mio collega della guerra il desiderio manifestato dall'onorevole senatore Bava Beccaris che alla sua interrogazione sia data risposta per iscritto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole senatore Spirito che la seduta di domani cominci alle ore 14, senza le interrogazioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sesto censimento generale della popolazione (N. 335);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	175
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato (n. 342);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	36

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato (N. 343):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919 (N. 358);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione Lumezzane San Sebastiano (N. 322).

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	163
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Aumento di limite di somma dei mandati a disposizione da emettersi dal Ministero dell'Istruzione pubblica pel pagamento delle retribuzioni per classi aggiunte e supplenze ad insegnanti di scuole medie (N. 348);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla resa dei conti da parte degli enti locali delle regioni invase e sgombrate ed alle contabilità delle gestioni per l'assistenza dei profughi e per la riparazione.

dei danni di guerra nelle terre liberate (Numero 295);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	173
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Istituzione di un Ente autonomo per la costruzione ed esercizio del porto fluviale di Piacenza (N. 350);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Istituzione in Genova di un Regio istituto commerciale (N. 331);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, che istituisce l'Ente Nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo statuto (N. 366):

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 85,536.31 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-20 per provvedere al saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori all'esercizio 1919-20 (N. 346);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni e di pagamenti verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1918-19 (N. 347);

Senatori votanti . . . . .	184
Favorevoli . . . . .	172
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 14 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Trattamento di pensione al personale di custodia del Real Corpo delle Foreste (N. 337):

Proroga dei termini degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, concernente agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per provvista di acqua potabile (Numero 364);

Costituzione in comune autonomo della frazione Pace del comune di S. Lucia del Mela (Prov. di Messina) (321);

Proroga del termine fissato all'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni intese a sollecitare ed agevolare l'esecuzione di opere igieniche.

Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 1909, concernente nuove agevolazioni per l'esecuzione di opere igieniche da parte di enti locali.

Conversione in legge dei seguenti decreti, riguardanti disposizioni di carattere transitorio per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche: Regio decreto 26 settembre 1914 n. 1050; Regio decreto 1° aprile 1915 n. 427; decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188; decreto luogotenenziale 13 luglio 1916, n. 932; decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, n. 1108; decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 783; Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1464;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente provvedimenti sulle agevolazioni per l'esecuzione di opere igieniche (n. 357):

Prolungamento della strada provinciale adriatica (n. 102 dell'elenco III, tabella B, della legge 23 luglio 1881, n. 333) (n. 304);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, riguardante il finanziamento dei Consorzi di bonifica (numero 352);

Conversione in legge dei decreti Reali 20 ottobre 1919, n. 1916; 9 novembre 1919, n. 2386 e 22 novembre 1919, n. 2552, riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica (n. 353);

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1271, riguardante la concessione di mutui per opere idrauliche e di sistemazione di bacini montani (n. 351);

Conversione in legge del decreto 2 settembre 1919, n. 1627, che costituisce un nuovo Ente denominato « Consorzio di credito per le opere pubbliche » (N. 354);

Modificazione dell'art. 5 della legge 10 luglio

1910, n. 455, sugli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti (N. 361);

Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 2416, col quale fu concessa al comune di Catania l'esecuzione delle opere di ampliamento di quel porto, e ad una società da costituirsi la concessione e l'esercizio dei relativi impianti di carico e scarico e deposito di merci (N. 317);

Per l'acquisto di un palazzo da cedere in uso all'ambasciata di Germania (N. 335).

La seduta è tolta (ore 19).

---

Licenziato per la stampa il 16 aprile 1921 (ore 19).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.